

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 8 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 aprile 2026, n. 68.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. (26G00085) .. Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2026, n. 69.

Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. (26G00084) .. Pag. 61

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2026.

Inserimento dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) all'interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN). (26A02229)..... Pag. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2026.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna. (26A02228)..... Pag. 72



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 27 aprile 2026.

**Approvazione delle modifiche allo statuto del
Consorzio per la tutela dell'Asparago bianco di
Bassano DOP.** (26A02182). *Pag.* 77

DECRETO 27 aprile 2026.

**Riconoscimento del Consorzio Salumi di
Calabria DOP e attribuzione dell'incarico
di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53,
comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come modificato dall'articolo 14, della legge
21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, va-
lorizzazione, vigilanza, tutela, informazione
del consumatore e cura generale degli interessi
delle denominazioni «Capocollo di Calabria
DOP».** (26A02183). *Pag.* 79

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 29 aprile 2026.

**Prezzo medio ponderato relativo all'emissio-
ne dei buoni ordinari del Tesoro a 154 giorni.**
(26A02231). *Pag.* 81

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 17 aprile 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della
«Società cooperativa edilizia Il Ponte in liquida-
zione», in Bergamo e nomina del commissario
liquidatore.** (26A02087) *Pag.* 82

DECRETO 17 aprile 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della
«Agrisol Valcuvia società cooperativa socia-
le agricola in liquidazione», in Ferrara di Va-
rese e nomina del commissario liquidatore.**
(26A02100). *Pag.* 83

DECRETO 20 aprile 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della
«Meta System soc. coop. a r.l.», in Rimini, in li-
quidazione coatta amministrativa.** (26A02125). *Pag.* 84

DECRETO 23 aprile 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della
«Arcobaleno società cooperativa sociale», in Ca-
tanzaro, in liquidazione coatta amministrativa.**
(26A02184). *Pag.* 85

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 9 marzo 2026.

**Modifiche e integrazioni all'ordinanza
n. 132 del 30 dicembre 2022.** (Ordinanza
n. 264/2026). (26A02156) *Pag.* 86

ORDINANZA 10 marzo 2026.

**Approvazione dello schema di convenzione
per lo sviluppo delle piattaforme informatiche
del Commissario straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assisten-
za alla popolazione e la ripresa economica dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verifi-
catisi a far data dal 24 agosto 2016.** (Ordinanza
n. 265/2026). (26A02157) *Pag.* 87

ORDINANZA 10 marzo 2026.

**Approvazione dello schema di convenzio-
ne con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del
personale da adibire alle attività di supporto
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-
contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruz-
zo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2026.** (Ordi-
nanza n. 266/2026). (26A02158). *Pag.* 89

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 26 marzo 2026.


**Riparto e assegnazione delle risorse del Fon-
do regionale di protezione civile per l'anno
2025.** (26A02230) *Pag.* 92

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano, a base di
econazolo, «Pevaryl». (26A02101) *Pag.* 94

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Zirtec» (26A02102) . *Pag.* 95

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Depakin Chrono»
(26A02103). *Pag.* 95



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Progynova» (26A02104) *Pag.* 96

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Acetamol». (26A02186). *Pag.* 97

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Acetamol 1000 mg compresse». (26A02187). *Pag.* 97

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Argentit» (26A02210). *Pag.* 98

Banca d'Italia

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Iremit Consulting S.p.a., in Roma (26A02185). *Pag.* 98

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A02375). *Pag.* 98

Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Niccolò Vescovo, in Montaione, frazione Tonda, nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, in Montaione, frazione Sughera. (26A02105). *Pag.* 98

Soppressione della Parrocchia di S. Salvatore, in Ponte Nizza, frazione Trebbiano (26A02106). . . . *Pag.* 98

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 16 adottata dal comitato di indirizzo dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani in data 20 settembre 2025. (26A02209) *Pag.* 98

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERA 15 aprile 2026.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2025. (Delibera n. 31918). (26A02221)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 10 aprile 2026, n. 68.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l' 11 ottobre 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Autorità competente

1. Ai fini della presente legge, l'autorità competente a dare esecuzione alle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

Dichiarazioni

1. Il Governo è autorizzato a rendere, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la dichiarazione di cui all'allegato alla decisione 2014/195/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2014.

Art. 5.

Clausula di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*


TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



**CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS
OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977**



CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977

THE PARTIES TO THIS AGREEMENT,


RECOGNIZING the significant contribution to maritime safety in general and that of fishing vessels which can be made by implementation of the provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977,

ACKNOWLEDGING, HOWEVER, that certain provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977, have given rise to difficulties in their implementation by a number of States having substantial fishing fleets under their flags and that this has prevented the entry into force of that Protocol and, consequently, the implementation of the regulations contained therein,

DESIRING to establish by common agreement the highest practicable standards for the safety of fishing vessels that can be implemented by all the States concerned,

CONSIDERING that this objective may best be achieved by the conclusion of an Agreement relating to the implementation of the provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977,

HAVE AGREED as follows:



Article 1 General obligations

- (1) The Parties to this Agreement shall give effect to the provisions of:
- (a) the articles of this Agreement; and
 - (b) the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977 (hereinafter referred to as the "1993 Torremolinos Protocol"), with the exception of article 1, paragraphs (1)(a), (2) and (3), article 9 and article 10 of that Protocol, as modified by this Agreement.
- (2) The articles of this Agreement, articles 2 to 8 and 11 to 14 of the 1993 Torremolinos Protocol, the regulations in the annex to the 1993 Torremolinos Protocol, and the regulations in the annex to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977 (hereinafter referred to as the "1977 Torremolinos Convention") shall, subject to the modifications set out in this Agreement, be read and interpreted as a single instrument.
- (3) The annex to this Agreement shall constitute an integral part of the Agreement and a reference to this Agreement shall constitute at the same time a reference to the annex thereto.

Article 2 Interpretation and application of the 1993 Torremolinos Protocol and the 1977 Torremolinos Convention

Articles 2 to 8 inclusive and articles 11 to 14 inclusive of the 1993 Torremolinos Protocol shall apply to this Agreement. In applying these articles, the regulations in the annex to the 1993 Torremolinos Protocol, and the regulations in the annex to the 1977 Torremolinos Convention, a reference to "the present Protocol" or to "the Convention", respectively, shall be deemed to mean a reference to this Agreement.

Article 3 Signature, ratification, acceptance, approval and accession

- (1) This Agreement shall remain open for signature at the Headquarters of the Organization from 11 February 2013 to 10 February 2014 and shall thereafter remain open for accession.
- (2) All States may become Parties to this Agreement by expressing their consent to be bound by the Agreement by:
- (a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - (b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or
 - (c) signature subject to the procedure set out in paragraph (4) of this article; or
 - (d) accession.



(3) Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

(4) A State which has deposited before the date of the adoption of this Agreement an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to the 1993 Torremolinos Protocol and which has signed this Agreement in accordance with paragraph (2)(c) of this article shall be deemed to have expressed its consent to be bound by this Agreement 12 months after the date of the adoption of this Agreement unless that State notifies the depositary in writing before that date that it is not availing itself of the simplified procedure set out in this paragraph.

Article 4 Entry into force

(1) This Agreement shall enter into force 12 months after the date on which not less than 22 States the aggregate number of whose fishing vessels of 24 m in length and over operating on the high seas is not less than 3,600 have expressed their consent to be bound by it.


(2) For a State which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Agreement after the requirements for entry into force thereof have been met but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of this Agreement or three months after the date of deposit of the instrument, whichever is the later date.

(3) For a State which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Agreement after the date on which it enters into force, this Agreement shall take effect three months after the date of deposit of the instrument.

(4) After the date on which an amendment to this Agreement is deemed to have been accepted under article 11 of the 1993 Torremolinos Protocol, as applied to this Agreement pursuant to article 2, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to this Agreement as amended.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed this Agreement.

DONE AT CAPE TOWN this eleventh day of October two thousand and twelve.



ANNEX**MODIFICATIONS TO THE ANNEX AND THE APPENDICES TO THE ANNEX TO THE
TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977****REGULATIONS FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF FISHING VESSELS****CHAPTER I****GENERAL PROVISIONS****Regulation 1 – Application**

1 The existing text of the regulation is replaced by the following:

"(1) Unless expressly provided otherwise, the provisions of this annex shall apply to new vessels.

(2) For the purpose of this Protocol, the Administration may decide to use the following gross tonnage in place of length (L) as the basis for measurement for all chapters:

- (a) a gross tonnage of 300 shall be considered equivalent to a length (L) of 24 m;
- (b) a gross tonnage of 950 shall be considered equivalent to a length (L) of 45 m;
- (c) a gross tonnage of 2,000 shall be considered equivalent to a length (L) of 60 m; and
- (d) a gross tonnage of 3,000 shall be considered equivalent to a length (L) of 75 m.

(3) Each Party which avails itself of the possibility afforded in paragraph (2) shall communicate to the Organization the reasons for that decision.

(4) Where a Party has concluded that it is not immediately possible to implement all of the measures provided for in chapters VII, VIII, IX and X on existing ships, the Party may, in accordance with a plan, progressively implement the provisions of chapter IX over a period of no more than 10 years and the provisions of chapters VII, VIII and X over a period of no more than five years.

(5) Each Party which avails itself of the possibility afforded in paragraph (4) shall in its first communication to the Organization:

- (a) indicate the provisions of chapters VII, VIII, IX and X to be progressively implemented;
- (b) explain the reasons for the decision taken under paragraph (4);



- (c) describe the plan for progressive implementation, which shall not be for more than five or 10 years, as appropriate; and
- (d) in subsequent communications on the application of this Protocol, describe measures taken with a view to giving effect to the provisions of the Protocol and progress made in line with the time frame established.

(6) The Administration may exempt a vessel from annual surveys, as specified in regulations 7(1)(d) and 9(1)(d), if it considers that the application is unreasonable and impracticable in view of the vessel's operating area and the type of vessel."

Regulation 2 – Definitions

2 The existing paragraph (14) is deleted, the existing paragraphs (15) to (22) are renumbered as (14) to (21) and the following new paragraphs (22) and (23) are added:

"(22) *Gross tonnage* means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any instrument amending or replacing it.

(23) *Anniversary date* means the day and the month of each year which will correspond to the date of expiry of the relevant certificate."

Regulation 3 – Exemptions

3 Paragraphs (3) and (4) are replaced by the following:

"(3) The Administration may exempt any vessel entitled to fly its flag from any of the requirements of this annex if it considers that the application is unreasonable and impracticable in view of the type of vessel, the weather conditions and the absence of general navigational hazards, provided:

- (a) the vessel complies with safety requirements which, in the opinion of that Administration, are adequate for the service for which it is intended and are such as to ensure the overall safety of the vessel and persons on board;
- (b) the vessel is operating solely in:
 - (i) a common fishing zone established in adjoining marine areas under the jurisdiction of neighbouring States which have established that zone, in respect of vessels entitled to fly their flags, only to the extent and under the conditions that those States agree, in accordance with international law, to establish in this regard; or
 - (ii) the exclusive economic zone of the State of the flag it is entitled to fly, or, if that State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than



200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured; or

- (iii) the exclusive economic zone or a marine area under the jurisdiction of another State, or a common fishing zone, in accordance with an agreement between the States concerned in accordance with international law, only to the extent and under the conditions that those States agree to establish in this regard; and

- (c) the Administration notifies the Secretary-General of the terms and conditions on which the exemption is granted under this paragraph.

(4) An Administration which allows any exemption under paragraph (1) or (2) shall communicate to the Organization particulars of the same to the extent necessary to confirm that the level of safety is adequately maintained and the Organization shall circulate such particulars to the Parties for their information."

4 The existing regulations 6 to 11 are replaced by the following new regulations 6 to 17:

"Regulation 6 – Inspection and survey

(1) The inspection and survey of vessels, so far as regards the enforcement of the provisions of the present regulations and the granting of exemptions therefrom, shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the inspections and surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

(2) An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct inspections and surveys as set forth in paragraph (1) shall as a minimum empower any nominated surveyor or recognized organization to:

- (a) require repairs to a vessel; and
- (b) carry out inspections and surveys if requested by the appropriate authorities of a port State.

The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations.

(3) When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the vessel or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or is such that the vessel is not fit to proceed to sea without danger to the vessel or persons on board, such surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due course notify the Administration. If such corrective action is not taken the relevant certificate should be withdrawn and the Administration shall be notified immediately; and, if the vessel is in the port of another Party, the appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately. When an officer of the Administration, a nominated surveyor or a recognized organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give



such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation. When applicable, the Government of the port State concerned shall ensure that the vessel shall not sail until it can proceed to sea, or leave port for the purpose of proceeding to the appropriate repair yard, without danger to the vessel or persons on board.

(4) In every case, the Administration shall fully guarantee the completeness and efficiency of the inspection and survey and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.

Regulation 7 – Surveys of life-saving appliances and other equipment

(1) The life-saving appliances and other equipment as referred to in paragraph (2)(a) shall be subject to the surveys specified below:

- (a) an initial survey before the vessel is put in service;
- (b) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding five years, except where regulations 13(2), 13(5) and 13(6) are applicable;
- (c) a periodical survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the International Fishing Vessel Safety Certificate which shall take the place of one of the annual surveys specified in paragraph (1)(d). Alternatively, the Administration may decide that the periodical survey shall be carried out within three months before the second anniversary date and three months after the third anniversary date of the International Fishing Vessel Safety Certificate;
- (d) an annual survey within three months before or after each anniversary date of the International Fishing Vessel Safety Certificate; and
- (e) an additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a repair resulting from investigations prescribed in regulation 10 or whenever any important repairs or renewals are made. The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory, and that the vessel complies in all respects with the provisions of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration.

(2) The surveys referred to in paragraph (1) shall be carried out as follows:

- (a) the initial survey shall include a complete inspection of the fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements except radio installations, the shipborne navigational equipment, pilot transfer arrangements and other equipment to which chapters II, III, IV, V, VI, VII, VIII and X apply



to ensure that they comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the vessel is intended. The fire control plans, nautical publications, lights, shapes, means of making sound signals and distress signals shall also be subject to the above-mentioned survey for the purpose of ensuring that they comply with the requirements of the present regulations and, where applicable, the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

- (b) the renewal and periodical surveys shall include an inspection of the equipment referred to in paragraph (2)(a) to ensure that it complies with the relevant requirements of the present regulations and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, is in satisfactory condition and is fit for the service for which the vessel is intended; and
- (c) the annual survey shall include a general inspection of the equipment referred to in paragraph (2)(a) to ensure that it has been maintained in accordance with regulation 10(1) and that it remains satisfactory for the service for which the vessel is intended.

(3) The periodical and annual surveys referred to in paragraphs (1)(c) and (1)(d) shall be endorsed on the International Fishing Vessel Safety Certificate.

Regulation 8 – Surveys of radio installations

- (1) The radio installations, including those used in life-saving appliances, of vessels to which chapters VII and IX apply shall be subject to the surveys specified below:
 - (a) an initial survey before the vessel is put in service;
 - (b) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding five years, except where regulations 13(2), 13(5) and 13(6) are applicable;
 - (c) a periodical survey within three months before or after each anniversary date of the International Fishing Vessel Safety Certificate; or a periodical survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the International Fishing Vessel Safety Certificate. Alternatively, the Administration may decide that the periodical survey shall be carried out within three months before the second anniversary date and three months after the third anniversary date of the International Fishing Vessel Safety Certificate; and
 - (d) an additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a repair resulting from investigations prescribed in regulation 10 or whenever any important repairs or renewals are made. The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such



repairs or renewals are in all respects satisfactory, and that the vessel complies in all respects with the provisions of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration.

- (2) The surveys referred to in paragraph (1) shall be carried out as follows:
- (a) the initial survey shall include a complete inspection of the radio installations, including those used in life-saving appliances, to ensure that they comply with the requirements of the present regulations; and
 - (b) the renewal and periodical surveys shall include an inspection of the radio installations, including those used in life-saving appliances, to ensure that they comply with the requirements of the present regulations.
- (3) The periodical surveys referred to in paragraph (1)(c) shall be endorsed on the International Fishing Vessel Safety Certificate.

Regulation 9 – Surveys of structure, machinery and equipment

- (1) The structure, machinery and equipment (other than items in respect of regulations 7 and 8) as referred to in paragraph (2)(a) shall be subject to the surveys and inspections specified below:
- (a) an initial survey including an inspection of the outside of the vessel's bottom before the vessel is put in service;
 - (b) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding five years, except where regulations 13(2), 13(5) and 13(6) are applicable;
 - (c) an intermediate survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the International Fishing Vessel Safety Certificate, which shall take the place of one of the annual surveys specified in paragraph (1)(d). Alternatively, the Administration may decide that the intermediate survey shall be carried out within three months before the second anniversary date and three months after the third anniversary date of the International Fishing Vessel Safety Certificate;
 - (d) an annual survey within three months before or after each anniversary date of the International Fishing Vessel Safety Certificate;
 - (e) a minimum of two inspections of the outside of the vessel's bottom during any five-year period, except where regulation 13(5) is applicable. Where regulation 13(5) is applicable, this five-year period may be extended to coincide with the extended period of validity of the certificate. In all cases the interval between any two such inspections shall not exceed 36 months; and



- (f) an additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a repair resulting from investigations prescribed in regulation 10, or whenever any important repairs or renewals are made. The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory, and that the vessel complies in all respects with the provisions of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration.
- (2) The surveys and inspections referred to in paragraph (1) shall be carried out as follows:
- (a) the initial survey shall include a complete inspection of the structure, machinery and equipment. This survey shall be such as to ensure that the arrangements, materials, scantlings and workmanship of the structure, boilers and other pressure vessels, their appurtenances, main and auxiliary machinery including steering gear and associated control systems, electrical installations and other equipment comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the vessel is intended and that the required stability information is provided;
- (b) the renewal survey shall include an inspection of the structure, machinery and equipment as referred to in paragraph (2)(a) to ensure that they comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the vessel is intended;
- (c) the intermediate survey shall include an inspection of the structure, boilers and other pressure vessels, machinery and equipment, the steering gear and the associated control systems and electrical installations to ensure that they remain satisfactory for the service for which the vessel is intended;
- (d) the annual survey shall include a general inspection of the structure, machinery and equipment referred to in paragraph (2)(a), to ensure that they have been maintained in accordance with regulation 10(1) and that they remain satisfactory for the service for which the vessel is intended; and
- (e) the inspection of the outside of the vessel's bottom and the survey of related items inspected at the same time shall be such as to ensure that they remain satisfactory for the service for which the vessel is intended.
- (3) The intermediate and annual surveys and the inspections of the outside of the vessel's bottom referred to in paragraphs (1)(c), (1)(d) and (1)(e) shall be endorsed on the International Fishing Vessel Safety Certificate.



Regulation 10 – Maintenance of conditions after survey

- (1) The condition of the vessel and its equipment shall be maintained to conform with the provisions of the present regulations to ensure that the vessel in all respects will remain fit to proceed to sea without danger to the vessel or persons on board.
- (2) After any survey of the vessel under regulation 7, 8 or 9 has been completed, no change shall be made in the structural arrangements, machinery, equipment and other items covered by the survey, without the sanction of the Administration.
- (3) Whenever an accident occurs to a vessel or a defect is discovered, either of which affects the safety of the vessel or the efficiency or completeness of its life-saving appliances or other equipment, the skipper or owner of the vessel shall report at the earliest opportunity to the Administration, the nominated surveyor or recognized organization responsible for issuing the relevant certificate, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey, as required by regulation 7, 8 or 9, is necessary. If the vessel is in a port of another Party, the skipper or owner shall also report immediately to the appropriate authorities of the port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such a report has been made.

Regulation 11 – Issue or endorsement of certificates

- (1) A certificate called an International Fishing Vessel Safety Certificate shall be issued, except for vessels exempted under regulation 3(3), after an initial or renewal survey to a fishing vessel which complies with the relevant requirements of chapters II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX and X and any other relevant requirements of the present regulations.
- (2) The International Fishing Vessel Safety Certificate referred to in paragraph (1) shall be supplemented by a Record of Equipment.
- (3) When an exemption is granted to a vessel under and in accordance with the provisions of the present regulations, except for vessels exempted under regulation 3(3), a certificate called an International Fishing Vessel Exemption Certificate shall be issued in addition to the certificate prescribed in this paragraph.
- (4) The certificates referred to in this regulation shall be issued or endorsed either by the Administration or by any person or organization authorized by it. In every case, that Administration assumes full responsibility for the certificates.

Regulation 12 – Issue or endorsement of certificates by another Party

A Party may, at the request of the Administration, cause a vessel to be surveyed and, if satisfied that the requirements of the present regulations are complied with, shall issue or authorize the issue of certificates to the vessel and, where appropriate, endorse or authorize the endorsement of certificates on the vessel in accordance with the present regulations. Any certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Government of the State the flag of which the vessel is entitled to fly, and it shall have the same force and receive the same recognition as a certificate issued under regulation 11.



Regulation 13 – Duration and validity of certificates

(1) An International Fishing Vessel Safety Certificate shall be issued for a period specified by the Administration which shall not exceed five years. An International Fishing Vessel Exemption Certificate shall not be valid for longer than the period of the certificate to which it refers.

(2) (a) Notwithstanding the requirements of paragraph (1), when the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate.

(b) When the renewal survey is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate.

(c) When the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(3) If a certificate is issued for a period of less than five years, the Administration may extend the validity of the certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in paragraph (1), provided that the surveys referred to in regulations 7, 8 and 9 applicable when a certificate is issued for a period of five years are carried out as appropriate.

(4) If a renewal survey has been completed and a new certificate cannot be issued or placed on board the vessel before the expiry date of the existing certificate, the person or organization authorized by the Administration may endorse the existing certificate and such a certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed five months from the expiry date.

(5) If a vessel at the time when a certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Administration may extend the period of validity of the certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the vessel to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No certificate shall be extended for a period longer than three months, and a vessel to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new certificate. When the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(6) In special circumstances, as determined by the Administration, a new certificate need not be dated from the date of expiry of the existing certificate as required by paragraph (2)(b) or (5). In these special circumstances, the new certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.



(7) If an annual, intermediate or periodical survey is completed before the period specified in the relevant regulations then:

- (a) the anniversary date shown on the relevant certificate shall be amended by endorsement to a date which shall not be more than three months later than the date on which the survey was completed;
- (b) the subsequent annual, intermediate or periodical survey required by the relevant regulations shall be completed at the intervals prescribed by these regulations using the new anniversary date; and
- (c) the expiry date may remain unchanged provided one or more annual, intermediate or periodical surveys, as appropriate, are carried out so that the maximum intervals between the surveys prescribed by the relevant regulations are not exceeded.

(8) A certificate issued under regulation 11 or 12 shall cease to be valid in any of the following cases:

- (a) if the relevant surveys and inspections are not completed within the periods specified under regulations 7(1), 8(1) and 9(1);
- (b) if the certificate is not endorsed in accordance with the present regulations; and
- (c) upon transfer of the vessel to the flag of another State. A new certificate shall only be issued when the Government issuing the new certificate is fully satisfied that the vessel is in compliance with the requirements of regulations 10(1) and 10(2). In the case of a transfer between Parties, if requested within three months after the transfer has taken place, the Government of the State whose flag the vessel was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration copies of the certificates carried by the vessel before a transfer and, if available, copies of the relevant survey reports.

Regulation 14 – Forms of certificates and records of equipment

The certificates and records of equipment shall be drawn up in the form corresponding to the models given in the appendix to the annex to the present Protocol. If the language used is neither English nor French, the text shall include a translation into one of these languages.

Regulation 15 – Availability of certificates

The certificates issued under regulations 11 and 12 shall be readily available on board for examination at all times.



Regulation 16 – Acceptance of certificates

Certificates issued under the authority of a Party shall be accepted by the other Party for all purposes covered by the present Protocol. They shall be regarded by the other Party as having the same force as certificates issued by them.

Regulation 17 – Privileges

The privileges of the present Protocol may not be claimed in favour of any vessel unless it holds appropriate valid certificates."

CHAPTER V**FIRE PROTECTION, FIRE DETECTION, FIRE EXTINCTION AND FIRE FIGHTING****PART A – GENERAL****Regulation 1 – General**

5 The existing text of the regulation is replaced by the following:

"(1) Unless expressly provided otherwise, this chapter shall apply to new vessels of 45 m in length and over.

(2) One of the following methods of protection shall be adopted in accommodation and service spaces:

- (a) Method IF – The construction of all internal divisional bulkheads of non-combustible "B" or "C" Class divisions generally without the installation of a detection or sprinkler system in the accommodation and service spaces; or
- (b) Method IIF – The fitting of an automatic sprinkler and fire alarm system for the detection and extinction of fire in all spaces in which fire might be expected to originate, generally with no restrictions on the type of internal divisional bulkheads; or
- (c) Method IIIF – The fitting of an automatic fire alarm and detection system in all spaces in which a fire might be expected to originate, generally with no restriction on the type of internal divisional bulkheads, except that in no case shall the area of any accommodation space or spaces bounded by an "A" or "B" Class division exceed 50 square metres. However, the Administration may increase this area for public spaces.

(3) The requirements for use of non-combustible materials in construction and insulation of the boundary bulkheads of machinery spaces, control stations, etc., and the protection of stairway enclosures and corridors shall be common to all three methods."



CHAPTER VII**LIFE-SAVING APPLIANCES AND ARRANGEMENTS****PART B – VESSEL REQUIREMENTS****Regulation 5 – Number and types of survival craft and rescue boats**

6 After the existing paragraph (4), new paragraphs (5), (6) and (7) are inserted as follows:

"(5) Where the arrangement required in paragraph (3)(a) would interfere with the normal operation of the vessel, the Administration may decide, in lieu of meeting the requirements, that vessels carry survival craft capable of being launched from only one side of the vessel. These survival craft shall be of sufficient aggregate capacity to accommodate at least twice the total number of persons on board, provided that the survival craft of sufficient capacity to accommodate the total number of persons on board can be easily transferred to the other side of the vessel, where they can be launched safely and rapidly.

(6) In the event of any one survival craft being lost or rendered unserviceable, there shall be sufficient survival craft available for use on either side, including those which are stowed in a position to be transferred to the other side, to accommodate the total number of persons on board. The transfer shall be easy to do, at a single open deck level, and all craft shall be free of obstacles to avoid entrapment and facilitate easy deployment.

(7) Where the arrangement required in paragraph (3)(b) would interfere with the normal operation of the vessel, the Administration may decide, in lieu of meeting the requirements, that vessels carry other equivalent appliances for rescuing persons from the water, taking into account the vessel's navigational area and operational condition."

7 The existing paragraphs (5) and (6) are renumbered as (8) and (9).

CHAPTER IX**RADIOCOMMUNICATIONS****PART A – APPLICATION AND DEFINITIONS****Regulation 1 – Application**

8 At the end of the existing paragraph (2), the following new sentence is added:

"Notwithstanding the provisions of paragraph (1), the Administration may permit the existing radiocommunication system to continue to be used on board existing fishing vessels, providing the Administration is satisfied that it is equivalent to the requirements of this chapter."



APPENDIX

CERTIFICATES AND RECORD OF EQUIPMENT

9 The existing text of the Appendix is replaced by the following:

"1 **Form of Safety Certificate for Fishing Vessels**

INTERNATIONAL FISHING VESSEL SAFETY CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a
Record of Equipment

(Official seal)

(State)

Issued under the provisions of the Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the
Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the
Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977

under the authority of the Government of

(name of the State)

by

(person or organization authorized)

Particulars of vessel⁽¹⁾

Name of vessel

Distinctive number or letters

Port of registry

Length (L) (regulation I/2(5))/
Gross tonnage (regulation I/2(22))⁽²⁾

Sea areas in which vessel is certified to operate (regulation IX/2)

Date of building or major conversion contract

Date on which keel was laid or vessel was at a similar stage of construction in accordance with
regulation I/2(1)(c)(ii) or (1)(c)(iii)

Date of delivery or completion of major conversion

(1) Alternatively, the particulars of the vessel may be placed horizontally in boxes.


(2) Delete as appropriate.



THIS IS TO CERTIFY:

- 1.1 That the vessel has been surveyed in accordance with the requirements of regulations I/7, I/8 and I/9 of the Protocol.
- 1.2 That the vessel is/is not⁽²⁾ subject to the annual surveys required in regulations I/7(1)(d) and I/9(1)(d) of the Protocol.
- 2 That the survey showed that:
- 2.1 the condition of the structure, machinery and equipment as defined in regulation I/9 was satisfactory and the vessel complied with the relevant requirements of chapters II, III, IV, V and VI of the Protocol (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans);
- 2.2 the last two inspections of the outside of the vessel's bottom took place on
 and
 (date) (date)
- 2.3 the vessel complied with the requirements of the Protocol as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;
- 2.4 the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Protocol;
- 2.5 the vessel was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Protocol;
- 2.6 the vessel complied with the requirements of the Protocol as regards radio installations;
- 2.7 the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Protocol;
- 2.8 the vessel complied with the requirements of the Protocol as regards shipborne navigational equipment, means of pilot transfer arrangements and nautical publications;
- 2.9 the vessel was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Protocol and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
- 2.10 in all other respects the vessel complied with the relevant requirements of the Protocol.
- 3 That an International Fishing Vessel Exemption Certificate has/has not⁽²⁾ been issued.

⁽²⁾ Delete as appropriate.



This certificate is valid until⁽³⁾ subject to the annual, intermediate and periodical surveys and inspections of the outside of the vessel's bottom in accordance with regulations I/7, I/8 and I/9 of the Protocol.

Issued at
(Place of issue of certificate)

.....
(Date of issue)

.....
(Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

⁽³⁾ Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/13(1) of the Protocol. The day and the month of this date shall correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(23), unless amended in accordance with regulation I/13(7).



Endorsement for annual and intermediate surveys relating to structure, machinery and equipment referred to in paragraph 2.1 of this certificate

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Protocol, the vessel was found to comply with the relevant requirements of the Protocol.

Annual survey: Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/intermediate⁽²⁾ survey: Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/intermediate⁽²⁾ survey: Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/intermediate survey in accordance with regulation I/13(7)(c)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate⁽²⁾ survey in accordance with regulations I/9 and I/13(7)(c) of the Protocol, the vessel was found to comply with the relevant requirements of the Protocol.

Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

⁽²⁾ Delete as appropriate.



Endorsement for inspections of the outside of the vessel's bottom⁽⁴⁾

THIS IS TO CERTIFY that, at an inspection required by regulation I/9 of the Protocol, the vessel was found to comply with the relevant requirements of the Protocol.

First inspection: Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Second inspection: Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for annual and periodical surveys relating to life-saving appliances and other equipment referred to in paragraphs 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 and 2.9 of this certificate

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/7 of the Protocol, the vessel was found to comply with the relevant requirements of the Protocol.

Annual survey: Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/periodical⁽²⁾ survey: Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:


(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/periodical⁽²⁾ survey: Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

⁽⁴⁾ Provision may be made for additional inspections.

⁽²⁾ Delete as appropriate.



Annual survey: Signed:
 (Signature of authorized official)
 Place:
 Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/periodical survey in accordance with regulation I/13(7)(c)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical⁽²⁾ survey in accordance with regulations I/7 and I/13(7)(c) of the Protocol, the vessel was found to comply with the relevant requirements of the Protocol.

Signed:
 (Signature of authorized official)
 Place:
 Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for periodical surveys relating to radio installations referred to in paragraphs 2.6 and 2.7 of this certificate

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Protocol, the vessel was found to comply with the relevant requirements of the Protocol.

Periodical survey: Signed:
 (Signature of authorized official)
 Place:
 Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed:
 (Signature of authorized official)
 Place:
 Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed:
 (Signature of authorized official)
 Place:
 Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

⁽²⁾ Delete as appropriate.



Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/13(5) applies

The certificate shall, in accordance with regulation I/13(5) of the Protocol, be accepted as valid until

Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/13(7) applies

In accordance with regulation I/13(7) of the Protocol, the new anniversary date is

Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation I/13(7) of the Protocol, the new anniversary date is

Signed:
(Signature of authorized official)
Place:
Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)



2 Form of Exemption Certificate

INTERNATIONAL FISHING VESSEL EXEMPTION CERTIFICATE

(Official seal)

(State)

Issued under the provisions of the Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977

under the authority of the Government of

..... (name of the State)

by

..... (person or organization authorized)

Particulars of vessel(1)

Name of vessel Distinctive number or letters Port of registry Length (L) (regulation 1/2(5)) / Gross tonnage (regulation 1/2(22))(2)

THIS IS TO CERTIFY:

That the vessel is, under the authority conferred by regulation exempted from the requirements of

Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted:

This certificate is valid until subject to the International Fishing Vessel Safety Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Issued at (Place of issue of certificate)

..... (Date of issue)

..... (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

(1) Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes. (2) Delete as appropriate.



Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/13(3) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/13(3) of the Protocol, be accepted as valid until subject to the International Fishing Vessel Safety Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Signed:
(Signature of authorized official)

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/13(4) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/13(4) of the Protocol, be accepted as valid until subject to the International Fishing Vessel Safety Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Signed:
(Signature of authorized official)

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/13(5) applies

The certificate shall, in accordance with regulation I/13(5) of the Protocol, be accepted as valid until subject to the Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Signed:
(Signature of authorized official)

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)



3 Form of Supplement to the International Fishing Vessel Safety Certificate

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE INTERNATIONAL FISHING VESSEL SAFETY CERTIFICATE

This Record shall be permanently attached to the
International Fishing Vessel Safety Certificate.

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE
CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS
OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977

1 Particulars of vessel

Name of vessel

Distinctive number or letters

Port of registry

Length (L) (regulation I/2(5))/
Gross tonnage (regulation I/2(22))⁽¹⁾

2 Details of life-saving appliances

1	Total number of persons for whom life-saving appliances are provided	
		Port side	Starboard side
2	Total number of lifeboats
2.1	Total number of persons accommodated by them
2.2	Number of partially enclosed lifeboats (regulation VII/18)
2.3	Number of totally enclosed lifeboats (regulation VII/19)

⁽¹⁾ Delete as appropriate.



3	Number of rescue boats
3.1	Number of boats which are included in the total lifeboats shown above
4	Liferafts
4.1	Those for which approved launching appliances are required
4.1.1	Number of liferafts
4.1.2	Number of persons accommodated by them
4.2	Those for which approved launching appliances are not required
4.2.1	Number of liferafts
4.2.2	Number of persons accommodated by them
5	Number of lifebuoys
6	Number of lifejackets
7	Immersion suits
7.1	Total number
7.2	Number of suits complying with the requirements for lifejackets
8	Number of thermal protective aids ⁽²⁾
9	Radio installations used in life-saving appliances
9.1	Number of radar transponders
9.2	Number of two-way VHF radiotelephone apparatus

⁽²⁾ Excluding those required by regulations VII/17(8)(xxxi), VII/20(5)(a)(xxiv) and VII/23(2)(b)(xiii).



3 Details of radio facilities

	Item	Actual provision
1	Primary systems	
1.1	VHF radio installation:	
1.1.1	DSC encoder
1.1.2	DSC watch receiver
1.1.3	Radiotelephony
1.2	MF radio installation:	
1.2.1	DSC encoder
1.2.2	DSC watch receiver
1.2.3	Radiotelephony
1.3	MF/HF radio installation:	
1.3.1	DSC encoder
1.3.2	DSC watch receiver
1.3.3	Radiotelephony
1.3.4	Direct-printing radiotelegraphy
1.4	INMARSAT ship earth station
2	Secondary means of alerting
3	Facilities for reception of maritime safety information	
3.1	NAVTEX receiver
3.2	EGC receiver
3.3	HF direct-printing radiotelegraph receiver
4	Satellite EPIRB	
4.1	COSPAS-SARSAT
4.2	INMARSAT
5	VHF EPIRB
6	Vessel's radar transponder

4 Methods used to ensure availability of radio facilities (regulation IX/14)

4.1	Duplication of equipment
4.2	Shore-based maintenance
4.3	At-sea maintenance capability



**ACCORDO DI CITTÀ DEL CAPO DEL 2012 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO DI TORREMOLINOS DEL 1993
RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS
PER LA SICUREZZA DELLE NAVI DA PESCA DEL 1977**

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,


RICONOSCENDO il contributo significativo alla sicurezza marittima in generale e a quella delle unità da pesca, apportato dall'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativa alla Convenzione internazionale di Torremolinos per la sicurezza delle navi da pesca, 1977,

RICONOSCENDO, TUTTAVIA, che alcune disposizioni del Protocollo di Torremolinos del 1993 relative alla Convenzione internazionale di Torremolinos per la sicurezza delle unità da pesca, 1977, hanno dato luogo a difficoltà nella loro attuazione da parte di un certo numero di Stati che dispongono di flotte di unità da pesca considerevoli sotto la loro bandiera e che ciò ha impedito l'entrata in vigore di tale protocollo, e, di conseguenza, l'attuazione dei regolamenti ivi contenuti,

DESIDERANDO stabilire di comune accordo i più elevati standard praticabili per la sicurezza delle unità da pesca che possano essere attuati da tutti gli Stati interessati,

CONSIDERANDO che il modo migliore per conseguire tale obiettivo è la conclusione di un accordo relativo all'attuazione delle disposizioni del Protocollo di Torremolinos del 1993 alla Convenzione internazionale di Torremolinos per la sicurezza delle navi da pesca, 1977,

HANNO CONVENUTO quanto segue:



Articolo 1 **Obblighi generali**


- (1) Le Parti del presente Accordo attuano le disposizioni:
- (a) Degli articoli di questo Accordo;
 - e
 - (b) Del Protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla Sicurezza delle unità da pesca del 1977 (di seguito denominato "Protocollo di Torremolinos del 1993"), con eccezione dell'articolo 1, paragrafo (1)(a), (2) e (3), dell'articolo 9 e dell'articolo 10 di tale Protocollo, come modificato da questo Accordo.
- (2) Gli articoli di questo Accordo, articoli da 2 a 8 e da 11 a 14 del Protocollo di Torremolinos del 1993, le norme contenute nell'allegato al Protocollo di Torremolinos del 1993 e le regole dell'allegato alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle unità da pesca, 1977 (di seguito denominata "Convenzione di Torremolinos 1977"), dovranno, fatte salve le modifiche previste dal presente Accordo, essere lette e interpretate come un unico strumento.
- (3) L'Allegato al presente Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo stesso e un riferimento al presente Accordo costituisce allo stesso tempo un riferimento all'Allegato.

Articolo 2 **Interpretazione e applicazione del protocollo Torremolinos del 1993 e della Convenzione di Torremolinos del 1977**

Gli articoli da 2 a 8 e gli articoli da 11 a 14 del Protocollo di Torremolinos del 1993 si applicano al presente Accordo. In applicazione di questi articoli, delle norme dell'annesso al Protocollo di Torremolinos del 1993 e alla Convenzione di Torremolinos del 1977, un riferimento rispettivamente al "presente Protocollo" o alla "Convenzione" devono essere interpretati come un riferimento al presente Accordo.

Articolo 3 **Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione**

- (1) L'Accordo rimarrà aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione dall'11 febbraio 2013 al 10 febbraio 2014 e resterà successivamente aperto per l'adesione.
- (2) Tutti gli Stati possono diventare Parti del presente Accordo esprimendo il proprio consenso ad essere vincolati dall'Accordo attraverso:
- (a) Firma senza riserve di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
 - (b) Firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure



- (c) Firma soggetta alla procedura di cui al paragrafo del presente articolo; oppure
 - (d) Adesione.
- (3) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione al presente Accordo avverranno mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale.
- (4) Se uno Stato ha già depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo di Torremolinos del 1993 prima dell'adozione del presente Accordo e ha firmato il presente Accordo in conformità al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, si riterrà che abbia dato il suo consenso ad essere vincolato dal presente Accordo 12 mesi dopo l'adozione del presente Accordo, a meno che non notifichi per iscritto al depositario, prima di tale data, che non intende avvalersi della procedura semplificata di cui al presente paragrafo.

Articolo 4 **Entrata in vigore**

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui non meno di 22 Stati, il cui numero di unità da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri operanti in alto mare non sia inferiore a 3.600, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Accordo.
- (2) Per uno Stato che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in relazione al presente Accordo dopo che sono stati soddisfatti i requisiti per la sua entrata in vigore ma prima della data di entrata in vigore dello stesso, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno effetto alla data di entrata in vigore del presente Accordo o tre mesi dopo la data di deposito dello strumento, se successiva.
- (3) Per uno Stato che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in relazione al presente Accordo dopo la data di entrata in vigore, il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento.
- (4) Una volta accettata una modifica al presente Accordo ai sensi dell'articolo 11 del Protocollo di Torremolinos del 1993, introdotto ai sensi dell'articolo 2, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato si applicherà al presente Accordo come modificato.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A CITTA' DEL CAPO, l'11 ottobre 2012.



ALLEGATO
MODIFICHE ALL'ALLEGATO E ALLE APPENDICI DELL'ALLEGATO AL
PROTOCOLLO DI TORREMOLINOS DEL 1993 RELATIVO ALLA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS PER LA SICUREZZA
DELLE UNITÀ DA PESCA, 1977.

REGOLE PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DELL'UNITÀ DA
PESCA

CAPITOLO 1
OBBLIGHI GENERALI

Regola 1 – Applicazione

- 1 L'attuale testo del Regolamento è sostituito come segue:
- (1) Se non diversamente specificato, le disposizioni del presente Allegato si applicano alle nuove unità navali.
 - (2) Ai fine del presente Protocollo, l'Amministrazione può decidere di utilizzare la seguente stazza lorda in luogo della lunghezza (L) come base per la misurazione per tutti i capitoli:
 - (a) una stazza lorda di 300 sarà considerata equivalente ad una lunghezza (L) di 24 metri;
 - (b) una stazza lorda di 950 sarà considerata equivalente ad una lunghezza (L) di 45 metri;
 - (c) una stazza lorda di 2.000 sarà considerata equivalente ad una lunghezza di 60 metri; e
 - (d) una stazza lorda di 3.000 sarà considerata equivalente ad una lunghezza d (L) di 75 metri.
 - (3) Ciascuna Parte che si avvale della possibilità concessa al paragrafo (2) deve comunicare all'Organizzazione i motivi di tale decisione.
 - (4) Qualora una Parte abbia concluso che non è immediatamente possibile attuare tutte le misure previste dai capitoli VII, VIII, IX e X sulle navi esistenti, la stessa può, secondo un piano, attuare progressivamente le disposizioni del capitolo IX nel corso di un periodo non superiore a 10 anni e le disposizioni dei capitoli VII, VIII e X in un periodo non superiore ai cinque anni.
 - (5) Ciascuna Parte che si avvale della possibilità concessa dal paragrafo (4), nella sua prima comunicazione all'Organizzazione dovrà:
 - (a) indicare le disposizioni dei capitoli VII, VIII, IX e X da attuare progressivamente;



- (b) spiegare le ragioni della decisione presa ai sensi del paragrafo (4);
 - (c) descrivere il piano per l'attuazione progressiva, che non dovrà superare i cinque o dieci anni, a seconda dei casi; e
 - (d) nelle successive comunicazioni relative all'applicazione del presente Protocollo, descrivere le misure adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Protocollo e i progressi ottenuti nel rispetto dei tempi stabiliti.
- (6) L'Amministrazione può esentare una nave dalle visite annuali, come specificato nelle regole 7(1)(d) e 9(1)(d), se ritiene che la richiesta sia irragionevole e impraticabile in considerazione della zona operativa e del tipo di unità."

Regola 2 – Definizioni

2 L'attuale paragrafo (14) è abrogato, i paragrafi da (15) a (22) sono rinumerati da (14) a (21) e sono aggiunti i nuovi paragrafi (22) e (23):

"(22) Per *Stazza lorda* si intende la stazza lorda calcolata in conformità alle norme sulla misurazione della stazza contenute nell'allegato I della Convenzione Internazionale sulla misurazione della stazza delle navi, 1969, successive modifiche e integrazioni.

(23) Per *Data anniversaria* si intende il giorno e il mese di ogni anno che corrisponde alla data di scadenza del certificato in questione.

Regola 3 – Esenzioni

3 Paragrafi (3) e (4) sono sostituiti come segue:

"(3) L'Amministrazione può esentare qualsiasi unità battente la sua bandiera da uno qualsiasi dei requisiti del presente allegato se ritiene che la richiesta sia irragionevole e impraticabile in considerazione del tipo di unità, delle condizioni meteorologiche e dell'assenza di rischi generali per la navigazione, a condizione che:

- (a) l'unità sia conforme ai requisiti di sicurezza che, a giudizio di detta Amministrazione, sono adeguati al servizio cui è destinata e sono tali da garantire la sicurezza complessiva dell'unità e delle persone a bordo;
- (b) l'unità navale opera esclusivamente:
 - (i) in una zona di pesca comune istituita in zone di mare adiacenti sotto la giurisdizione degli Stati limitrofi che hanno istituito tale zona, per quanto riguarda le navi aventi diritto a battere le loro bandiere, solo nella misura e alle condizioni che tali Stati ritengono di convenire, in conformità con diritto internazionale, stabilito al riguardo; oppure
 - (ii) nella zona economica esclusiva soggetta alla giurisdizione dello Stato di bandiera o, se tale Stato non ha istituito tale zona, in un'area al di là del mare territoriale di tale Stato e ad esso adiacente, determinata da tale Stato in conformità al diritto internazionale e che si estende per non



più di 200 miglia nautiche dalle linee di base da cui si misura il suo mare territoriale; Oppure

- (iii) nella zona economica esclusiva o in un'area marina sotto la giurisdizione di un altro Stato o di una zona di pesca comune ai sensi di un accordo tra gli Stati interessati in base al diritto internazionale, solo nella misura e alle condizioni che tali Stati abbiano concordato a tal riguardo; e

(c) l'Amministrazione comunicherà al Segretario Generale i termini e le condizioni alle quali viene concessa l'esenzione di cui al presente paragrafo.

(4) L'Amministrazione che concede una qualsiasi esenzione ai sensi del paragrafo (1) o (2) comunica all'Organizzazione i dettagli della stessa nella misura necessaria a confermare che il livello di sicurezza sia stato adeguatamente mantenuto e l'Organizzazione li trasmetterà alle Parti per opportuna informazione."

4 Le previsioni regolamentari da 6 a 11 sono sostituite dalle seguenti nuove norme da 6 a 17:

Regola 6 – Ispezioni e visite

- (1) Le visite e le ispezioni delle navi, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del Protocollo e la concessione di esenzioni, sono effettuate da funzionari dell'Amministrazione. L'Amministrazione può, tuttavia, delegare le ispezioni e le visite a ispettori nominati per tale scopo o ad Organismi da essa riconosciuti.
- (2) Gli ispettori o gli Organismi riconosciuti nominati dall'Amministrazione per effettuare le ispezioni e le visite di cui al paragrafo (1) devono essere almeno autorizzati a:
 - (a) richiedere la riparazione di una unità; e
 - (b) effettuare visite e ispezioni su richiesta dalle Autorità competenti di uno Stato di approdo.

L'Amministrazione notifica all'Organizzazione le specifiche responsabilità e le condizioni delle Autorità delegate agli Ispettori designati o agli Organismi riconosciuti.

- (3) Quando un Ispettore designato o un Organismo riconosciuto stabilisce che le condizioni dell'unità o dei suoi equipaggiamenti non corrispondono sostanzialmente con le informazioni contenute nel Certificato o sono tali da far ritenere che l'unità non sia in grado di navigare senza pericolo per l'unità stessa o le persone a bordo, tale Ispettore o Organismo Riconosciuto assicura l'immediata attuazione di misure correttive e informa debitamente l'Amministrazione. Se le misure correttive necessarie non vengono attuate, il Certificato corrispondente deve essere revocato e l'Amministrazione deve essere prontamente informata; e, se l'unità si trova nel porto di una delle Parti, anche le autorità competenti dello Stato di approdo devono essere immediatamente informate. Quando un funzionario dell'Amministrazione, un



Ispettore designato o un Organismo riconosciuto ha informato le Autorità di controllo competenti dello Stato di approdo, il Governo dello Stato di approdo dovrà fornire loro ogni necessario supporto per adempiere ai loro obblighi previsti dalla presente regolamentazione. Se del caso, il Governo dello Stato di approdo interessato garantirà che l'unità non salpi fino a quando non sia in grado di prendere il mare in sicurezza o di lasciare il porto per recarsi al cantiere di riparazione appropriato senza mettere a rischio l'unità o l'equipaggio.

- (4) In ogni caso, l'Amministrazione deve garantire pienamente la completezza e l'efficacia dell'ispezione e della visita e si impegnerà ad attuare tutte le disposizioni necessarie per adempiere a tale obbligo.

Regola 7– Visite ai mezzi di salvataggio e altre attrezzature ed equipaggiamenti

- (1) I mezzi di salvataggio e altri equipaggiamenti di cui al paragrafo (2)(a) saranno sottoposti alle seguenti visite:

- (a) una visita iniziale prima che l'unità entri in servizio;
- (b) una visita di rinnovo a intervalli specifici stabiliti dall'Amministrazione, non superiori a cinque anni, salvo quando siano applicabili le norme 13(2), 13(5) e 13(6);
- (c) una visita periodica entro tre mesi prima o dopo la seconda data anniversaria o entro tre mesi prima o dopo la terza data anniversaria del Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca, la quale sostituirà una delle perizie annuali specificate nel paragrafo (1)(d). In alternativa, l'Amministrazione può decidere che la visita periodica debba essere effettuata entro tre mesi prima della seconda data anniversaria e tre mesi dopo la terza data anniversaria del Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca;
- (d) una visita annuale entro tre mesi prima o dopo ciascuna data anniversaria del Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca; e
- (e) una visita addizionale, generale o parziale a seconda delle circostanze, deve essere effettuata dopo una riparazione derivante dalle indagini prescritte dalla regola 10 o ogni volta che vengano effettuate importanti riparazioni o rinnovi. La visita dovrà garantire che le riparazioni o i rinnovi necessari siano stati effettuati in modo efficace, che il materiale e l'esecuzione di tali riparazioni o rinnovi siano soddisfacenti sotto tutti gli aspetti, e che l'unità sia conforme in tutti i suoi aspetti alle disposizioni del Protocollo e delle Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare in vigore, nonché alle leggi, decreti, ordini e regolamenti promulgati in seguito dall'Amministrazione.

- (2) Le visite di cui al paragrafo (1) saranno effettuate come segue:



- (a) La visita iniziale includerà un'ispezione completa dei sistemi e degli apparecchi di sicurezza antincendio, dei mezzi e dei dispositivi di salvataggio, ad eccezione delle installazioni radio, delle attrezzature di navigazione a bordo dell'unità, dei sistemi per il trasferimento del pilota e di altri equipaggiamenti a cui si applicano i capitoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X al fine di garantire che esse siano conformi ai requisiti della presente regolamentazione, siano in condizioni soddisfacenti e siano idonee al servizio per il quale l'unità è destinata. I piani di controllo antincendio, le pubblicazioni nautiche, le luci, i segnali diurni, i mezzi per emettere segnali sonori e i segnali di soccorso saranno anch'essi sottoposti alla visita sopra menzionata al fine di garantire che siano conformi ai requisiti della presente regolamentazione e, ove applicabile, al Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore.
 - (b) La visita di rinnovo e periodiche includeranno una perizia degli equipaggiamenti di cui al paragrafo (2)(a) al fine di garantire che esse siano conformi ai requisiti rilevanti della presente regolamentazione e alla Regolamentazione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, siano in condizioni soddisfacenti e siano idonee al servizio per il quale l'unità è destinata; e
 - (c) La visita annuale includerà una perizia generale degli equipaggiamenti di cui al paragrafo (2)(a) per garantire che siano state mantenuti in conformità con la regola 10(1) e che rimangano soddisfacenti per il servizio per il quale l'unità è destinata.
- (3) Le visite periodiche e annuali di cui ai paragrafi (1)(c) e (1)(d) saranno annotate sul Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca.

Regola 8 – Visite alle Installazioni Radio

- (1) Le installazioni radio, comprese quelle utilizzate nei mezzi di salvataggio, delle navi a cui si applicano i capitoli VII e IX, saranno soggette alle visite specificate di seguito:
- (a) una visita iniziale prima che l'unità venga messa in servizio;
 - (b) una visita di rinnovo ad intervalli specifici stabiliti dall'Amministrazione ma non superiori a cinque anni, salvo quando si applichino le regole 13(2), 13(5) e 13(6);
 - (c) una visita periodica entro tre mesi prima o dopo ciascuna data anniversaria del Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca; oppure una visita periodica entro tre mesi prima o dopo la seconda data anniversaria o entro tre mesi prima o dopo la terza data anniversaria del Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca. In alternativa, l'Amministrazione può decidere che la visita periodica debba essere effettuata entro tre mesi prima della seconda data anniversaria e tre mesi dopo la terza data anniversaria del Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca; e



- (d) una visita addizionale, generale o parziale, a seconda delle circostanze, dovrà essere effettuata a seguito di una riparazione derivante dalle indagini previste dalla regola 10 o ogniqualvolta siano effettuate importanti riparazioni o rinnovi. La visita deve essere condotta in modo tale da garantire che le riparazioni o sostituzioni necessari siano stati effettuati in modo efficace, che il materiale e la manifattura di tali riparazioni o sostituzioni siano complessivamente soddisfacenti e che l'unità sia conforme sotto ogni aspetto alle disposizioni della regolamentazione e alla Regolamentazione internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore, nonché alle leggi, decreti, ordinanze e regolamentazioni emanate in conseguenza dalla stessa Amministrazione.
- (2) Le visite indicate nel paragrafo (1) saranno effettuate nel seguente modo:
- (a) La visita iniziale dovrà includere una ispezione completa delle installazioni radio, comprese quelle utilizzate nei mezzi di salvataggio, al fine di garantire che siano conformi alle disposizioni della presente regolamentazione; e
- (b) Le visite di rinnovo e periodiche dovranno includere una ispezione delle installazioni radio, comprese quelle utilizzate negli apparecchi di salvataggio, per garantire che siano conformi alle disposizioni della presente regolamentazione.
- (3) Le visite periodiche menzionate nel paragrafo (1)(c) saranno annotate sul Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca.

Regola 9 – Visite strutturali, ai macchinari e alle attrezzature

- (1) La struttura dell'unità, i macchinari e le attrezzature (ad eccezione degli elementi di cui alle regole 7 e 8) menzionati nel paragrafo (2)(a) saranno soggetti a visite e ispezioni come specificate di seguito:
- (a) una visita iniziale, comprensiva di un'ispezione della parte esterna del fondo dell'unità, prima che l'unità entri in servizio;
- (b) una visita di rinnovo a intervalli specifici stabiliti dall'Amministrazione, ma non superiori a cinque anni, salvo quando si applichino le regole 13(2), 13(5) e 13(6);
- (c) una visita intermedia entro tre mesi prima o dopo la seconda data anniversaria o entro tre mesi prima o dopo la terza data anniversaria del Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca, che sostituirà una delle visite annuali specificate nel paragrafo (1)(d). In alternativa, l'Amministrazione può decidere che la visita intermedia sia effettuata entro tre mesi prima della seconda data anniversaria e tre mesi dopo la terza data anniversaria del Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca;



- (d) una visita annuale entro tre mesi prima o dopo ciascuna data anniversaria del Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca;
 - (e) un minimo di due visite della parte esterna del fondo dello scafo durante ogni quinquennio, salvo quando si applica la regola 13(5). Nel caso in cui si applichi la regola 13(5), questo quinquennio potrà essere esteso in modo da coincidere con il periodo di validità prolungata del certificato. In tutti i casi, l'intervallo tra due tali ispezioni non dovrà superare i 36 mesi; e
 - (f) una visita addizionale, generale o parziale a seconda delle circostanze, dovrà essere effettuata dopo una riparazione derivante dalle indagini prescritte nella regola 10, o ogniqualvolta siano effettuate importanti riparazioni o rinnovi. La visita dovrà essere condotta in modo tale da garantire che le riparazioni o i rinnovi necessari siano stati effettuati in modo efficace, che il materiale e l'esecuzione di tali riparazioni o rinnovi siano soddisfacenti in tutti gli aspetti e che l'unità sia conforme in tutti gli aspetti alle disposizioni della presente regolamentazione e della Regolamentazione internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore, nonché alle leggi, decreti, ordini e regolamentazioni emanate come risultato dalla stessa Amministrazione.
- (2) Le visite e le ispezioni menzionate nel paragrafo (1) saranno condotte nel seguente modo:
- (a) la visita iniziale dovrà includere un'ispezione completa della struttura, delle macchine e degli equipaggiamenti. Questa visita dovrà essere condotta in modo tale da garantire che gli allestimenti, i materiali, gli spessori e le lavorazioni della struttura navale, delle caldaie e di altri recipienti a pressione, i loro accessori, i macchinari principali e ausiliari, compreso la timoneria e i relativi sistemi di controllo, le installazioni elettriche e altri equipaggiamenti siano conformi alle disposizioni della regolamentazione attuale, si trovino in condizioni soddisfacenti e siano adatti al servizio per cui l'unità è destinata, nonché che siano fornite le informazioni di stabilità richieste;
 - (b) le visite di rinnovo dovranno includere una ispezione della struttura, dei macchinari e delle attrezzature di cui al paragrafo (2)(a) per garantire che siano conformi alle disposizioni della presente regolamentazione, si trovino in condizioni soddisfacenti e siano adatti al servizio per cui l'unità è destinata;
 - (c) la visita intermedia dovrà includere una ispezione della struttura, delle caldaie e di altri recipienti a pressione, dei macchinari e delle attrezzature, della timoneria e dei relativi sistemi di controllo e delle installazioni elettriche per garantire che rimangano soddisfacenti per il servizio a cui è destinata l'unità;



- (d) la visita annuale dovrà includere una ispezione generale della struttura, dei macchinari e delle attrezzature di cui al paragrafo (2)(a), per garantire che siano stati mantenuti in conformità con la regola 10(1) e che rimangano soddisfacenti per il servizio a cui è destinata l'unità; e
 - (e) la visita della parte esterna del fondo dell'unità e l'ispezione degli elementi correlati ispezionati allo stesso tempo dovranno essere condotte in modo tale da garantire che rimangano soddisfacenti per il servizio a cui è destinata l'unità.
- (3) Le visite intermedie e annuali e le ispezioni della parte esterna del fondo dell'unità menzionate nei paragrafi (1)(c), (1)(d) e (1)(e) saranno annotate sul Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da Pesca.

Regola 10 – Mantenimento delle condizioni dopo la visita

- (1) La condizione dell'unità e del suo equipaggiamento deve essere mantenuta in conformità alle disposizioni della presente regolamentazione al fine di garantire che l'unità, in tutti gli aspetti, rimanga idonea a procedere in mare senza mettere a rischio l'unità o le persone a bordo.
- (2) Dopo che una visita dell'unità ai sensi delle regole 7, 8 o 9 è stata completata, nessuna modifica può essere apportata alle disposizioni strutturali, ai macchinari, all'equipaggiamento e ad altri elementi coperti dalla visita, senza l'approvazione dell'Amministrazione.
- (3) Ogni qualvolta si verifichi un incidente a una unità o venga scoperto un difetto, che influisce sulla sicurezza dell'unità o sull'efficienza o completezza dei suoi mezzi di salvataggio o di altri equipaggiamenti, il comandante o il proprietario dell'unità dovrà segnalare quanto prima all'Amministrazione, all'ispettore designato o all'Organismo riconosciuto responsabile del rilascio del relativo certificato. Questi dovranno avviare indagini per determinare se è necessaria una visita, come dalle regole 7, 8 o 9. Se l'unità si trova in un porto di un altro Stato Contraente, il comandante o il proprietario dovrà segnalare immediatamente alle autorità competenti dello Stato di approdo e l'ispettore designato o all'Organismo riconosciuto verificherà che tale segnalazione sia stata effettuata.

Regola 11 - Emissione o approvazione di certificati

- (1) Un certificato denominato "Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da pesca" sarà rilasciato, ad eccezione delle navi esentate ai sensi della regola 3(3), a seguito di una visita iniziale o di rinnovo ad una unità da pesca conforme ai requisiti dei capitoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, nonché a qualsiasi altro requisito pertinente del presente regolamento.
- (2) Il Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da pesca di cui al paragrafo (1) sarà integrato da un Elenco delle dotazioni.
- (3) Quando viene concessa un'esenzione a una unità ai sensi e in conformità con le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione delle navi



esentate ai sensi del regolamento 3(3), verrà rilasciato un certificato denominato "Certificato Internazionale di Esenzione per le Unità da pesca" oltre al certificato prescritto in questo paragrafo.

- (4) I certificati menzionati nel presente regolamento saranno rilasciati o approvati sia dall'Amministrazione che da qualsiasi persona o organizzazione da essa autorizzata. In ogni caso, l'Amministrazione si assume la piena responsabilità dei certificati.

Regola 12 - Emissione o approvazione di certificati da parte di un altro Stato Contraente

Una Parte può, su richiesta dell'Amministrazione, ispezionare una unità e, se soddisfatta della conformità ai requisiti del presente regolamento, rilasciare o autorizzare il rilascio dei certificati per l'unità e, se del caso, approvare o autorizzare la validazione dei certificati in conformità con le presenti regole. Ogni certificato così rilasciato dovrà contenere una dichiarazione volta ad attestare che lo stesso sia stato rilasciato su richiesta del Governo dello Stato di bandiera dell'unità, e avrà la stessa forza e sarà riconosciuto analogamente ad un certificato rilasciato ai sensi della regola 11.

Regola 13 - Durata e validità dei certificati

- (1) Un Certificato Internazionale di Sicurezza delle Unità da pesca sarà rilasciato per un periodo indicato dall'Amministrazione, che non deve superare i cinque anni. Un Certificato Internazionale di Esenzione per le navi da pesca non può essere valido per un periodo superiore al certificato al quale si riferisce.
- (2) (a) In deroga ai requisiti del paragrafo (1), quando la visita di rinnovo è completata entro tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sarà valido dalla data di completamento della visita di rinnovo alla data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente.

(b) Quando la visita di rinnovo è completata dopo la data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sarà valido dalla data di completamento della visita di rinnovo alla data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente.

(c) Quando la visita di rinnovo è completata più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sarà valido dalla data di completamento della visita di rinnovo alla data non superiore a cinque anni dalla data di completamento della visita di rinnovo.
- (3) Se un certificato è rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni, l'Amministrazione può estendere la validità del certificato oltre la data di scadenza fino al massimo periodo specificato nel paragrafo (1), a condizione che le visite previste dalle regole 7, 8 e 9, applicabili quando un certificato è rilasciato per un periodo di cinque anni, siano eseguite come indicato.
- (4) Se una visita di rinnovo è stata completata e un nuovo certificato non può essere rilasciato o reso disponibile a bordo dell'unità prima della data di scadenza del certificato esistente, la persona o l'organizzazione autorizzata dall'Amministrazione può validare il certificato esistente e tale certificato sarà



accettato come valido per un ulteriore periodo che non può eccedere i cinque mesi dalla data di scadenza.

- (5) Quando una unità, al momento della scadenza del certificato, si trova in un porto in cui non può essere ispezionata, l'Amministrazione può estendere il periodo di validità del certificato, ma tale estensione sarà concessa solo allo scopo di consentire all'unità di completare il suo viaggio verso il porto in cui deve essere ispezionata, e solo nei casi in cui appare opportuno e ragionevole farlo. Nessun certificato potrà essere esteso per più di tre mesi, e una unità a cui è stata concessa un'estensione non potrà, al suo arrivo nel porto nel quale deve essere ispezionata, lasciare quel porto senza avere un nuovo certificato. Quando la visita di rinnovo è completata, il nuovo certificato sarà valido fino alla data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente, prima che fosse stata concessa l'estensione.
- (6) In circostanze speciali, come individuate dall'Amministrazione, un nuovo certificato non deve essere datato dalla data di scadenza del certificato esistente come previsto dai paragrafi (2)(b) o (5). In queste circostanze speciali, il nuovo certificato sarà valido fino ad una data non superiore a cinque anni dalla data di completamento della visita di rinnovo.
- (7) Se una visita annuale, intermedia o periodica è completata prima del periodo specificato dalle pertinenti regole, allora:
- (a) la data anniversaria indicata sul certificato pertinente sarà modificata per mezzo di un'approvazione entro massimo i tre mesi successivi alla data in cui è stata completata la visita;
 - (b) la successiva visita annuale, intermedia o periodica richiesta dalle pertinenti regole dovranno essere completate secondo le tempistiche previsti da questi regolamenti utilizzando la nuova data anniversaria; e
 - (c) la data di scadenza può rimanere invariata a condizione che vengano effettuate una o più visite annuali, intermedie o periodiche, come appropriato, in modo che non siano superati gli intervalli massimi tra le visite prescritte dalle pertinenti regole.
- (8) Un certificato rilasciato ai sensi della regola 11 o 12 cesserà di essere valido in uno qualsiasi dei seguenti casi:
- (a) se le visite e le ispezioni pertinenti non siano completate nei periodi stabiliti ai sensi delle regole 7(1), 8(1) e 9(1);
 - (b) se il certificato non è riconosciuto in conformità con le presenti regole; e
 - (c) in caso di trasferimento dell'unità alla bandiera di un altro Stato, un nuovo certificato sarà rilasciato solo quando il Governo che emette il nuovo certificato è pienamente soddisfatto che l'unità sia conforme ai requisiti delle regole 10(1) e 10(2). Nel caso di un trasferimento di bandiera tra Parti, se richiesto entro tre mesi dopo che il trasferimento ha avuto luogo, il Governo dello Stato di bandiera precedente dovrà, il prima



possibile, trasmettere all'Amministrazione copie dei certificati in possesso dell'unità prima del trasferimento e, se disponibili, copie dei report delle visite.

Regola 14 - Modelli di certificati ed Elenco delle dotazioni

I certificati e i registri degli equipaggiamenti devono essere redatti in conformità ai modelli forniti nell'appendice all'allegato al presente Protocollo. Se la lingua utilizzata non è né l'inglese né il francese, il testo dovrà includere una traduzione in una di queste lingue.

Regola 15 - Disponibilità dei certificati

I certificati rilasciati ai sensi delle regole 11 e 12 devono essere facilmente reperibili a bordo per essere esaminati in qualsiasi momento.

Regola 16 - Accettazione dei certificati

I certificati rilasciati sotto l'Autorità di uno Stato Contraente devono essere accettati da tutte le Parti per gli scopi previsti dal presente Protocollo. Questi devono essere considerati dalla controparte analogamente ai certificati rilasciati dalla stessa.

Regola 17 - Privilegi

I privilegi del presente Protocollo possono essere rivendicati solo esclusivamente a dalle unità in possesso della prevista certificazione in corso di validità.

CAPITOLO V PROTEZIONE ANTINCENDIO, RILEVAZIONE DELL'INCENDIO, ESTINZIONE DELL'INCENDIO E COMBATTIMENTO DELL'INCENDIO PARTE A – GENERALE

Regola 1 – Generale

5 Il testo esistente della regola è sostituito dal seguente:

- (1) Salvo diversa espressa previsione, il presente capitolo si applica alle nuove unità con una lunghezza superiore a 45 metri.
- (2) In tutti gli spazi di alloggio e servizio deve essere adottato uno dei seguenti metodi di protezione:
 - (a) Metodo IF - Costruzione di tutte le paratie interne di divisione con materiali non combustibili di classi "B" o "C", generalmente senza l'installazione di un sistema di rilevamento incendi o erogazione acqua antincendio negli spazi di alloggio e servizio; oppure
 - (b) Metodo IIF - Installazione di un sistema automatico di erogazione acqua a pioggia e di allarme antincendio per il rilevamento ed estinzione degli incendi in tutti gli spazi in cui potrebbero originare,



generalmente senza restrizioni sul tipo di paratie interne di divisione;
oppure

- (c) Metodo IIIF - Installazione di un sistema automatico di allarme di rilevamento incendi in tutti gli spazi in cui potrebbero originarsi, generalmente senza restrizioni sul tipo di paratie interne di divisione, a condizione che in nessun caso l'area di uno spazio di alloggio o spazi delimitati da una divisione di classe "A" o "B" possa superare i 50 metri quadrati. Tuttavia, l'Amministrazione può aumentare questa area per gli spazi pubblici.

- (3) I requisiti per l'uso di materiali non combustibili nella costruzione e nell'isolamento delle paratie di delimitazione degli spazi macchine, delle stazioni di controllo, ecc., e la protezione dei vani scale e dei corridoi saranno comuni a tutti e tre i metodi."

CAPITOLO VII MEZZI DI SALVATAGGIO PARTE B – REQUISITI DELL'UNITÀ

Regola 5 – Numero e tipi di imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza

- 6 Dopo il paragrafo esistente (4), vengono inseriti nuovi paragrafi (5), (6) e (7) come segue:

"(5) Qualora le dotazioni richieste nel paragrafo (3)(a) interferiscano con il normale funzionamento dell'unità, l'Amministrazione può decidere, in alternativa al soddisfacimento dei previsti requisiti, che le unità abbiano una imbarcazione di salvataggio idonea ad essere lanciata solo da un lato dell'unità. Queste imbarcazioni di salvataggio devono avere una capacità complessiva sufficiente per ospitare almeno il doppio del numero totale di persone a bordo, a condizione che le imbarcazioni di salvataggio con capacità sufficiente per ospitare il numero totale di persone a bordo possano essere facilmente trasferite dall'altro lato dell'unità, dove possono essere lanciate in modo sicuro e rapido.

(6) Nel caso in cui una delle imbarcazioni di salvataggio venga persa o resa inutilizzabile, devono essere disponibili imbarcazioni di salvataggio sufficienti per l'uso da entrambi i lati, comprese quelle che sono posizionate in modo da poter essere trasferite dall'altro lato, per ospitare il numero totale di persone a bordo. Il trasferimento deve essere agevole, a livello di ciascun ponte scoperto, e tutte le imbarcazioni devono essere prive di ostacoli per evitare intrappolamenti e facilitare il lancio agevole.

(7) Qualora le dotazioni richieste nel paragrafo (3)(b) possano interferire con le normali operazioni nave, l'Amministrazione può decidere, in alternativa al soddisfacimento dei previsti requisiti, che le navi abbiano altri dispositivi equivalenti per il soccorso delle persone dall'acqua, tenendo conto dell'area di navigazione e delle condizioni operative dell'unità."



7 I paragrafi esistenti (5) e (6) vengono rinumerati come (8) e (9).

CAPITOLO IX

RADIOCOMMUNICAZIONI

PARTE A – APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

Regola 1 – Applicazione

8 Alla fine del precedente paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

“In deroga alle disposizioni del paragrafo (1), l'Amministrazione può consentire che il sistema di radiocomunicazione esistente continui a essere utilizzato a bordo delle navi da pesca esistenti, a condizione che l'Amministrazione sia soddisfatta che sia equivalente ai requisiti di questo capitolo”.



**APPENDICE
CERTIFICATI E REGISTRI DELL'ATTREZZATURA**

9 Il precedente testo dell'Appendice è stato sostituito dal seguente

“1 Modulo del Certificato di Sicurezza per le Unità da pesca

CERTIFICATO INTERNAZIONE DI SICUREZZA DELLE UNITA' DA PESCA

Questo certificato sarà integrato da un Registro delle Attrezzature

(Sigillo ufficiale)

(Stato)

Rilasciato ai sensi delle disposizioni dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'Applicazione delle Disposizioni del Protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione Internazionale di Torremolinos sulla Sicurezza delle Unità da pesca, 1977

sotto l'autorità del Governo di

(nome dello Stato)

Da

(persona o organizzazione autorizzata)

Dettagli della nave¹

Nome della nave

Numeri o lettere distintive

Porto di immatricolazione

Lunghezza (L) (disposizione I/2(5))/
Stazza lorda (disposizione I/2(22))²

Aree marittime in cui la nave è autorizzata ad operare (disposizione IX/2)

Data in cui è stato concluso un contratto di costruzione o di importante trasformazione
.....

Data in cui la chiglia è stata posata o la nave si trovava in uno stato di costruzione in
accordo con le disposizioni I/2(1)(c)(ii) or (1)(c)(iii)
.....

¹ In alternativa, i dettagli delle navi possono essere posti orizzontalmente in riquadri.

² Cancellare ove opportuno.



Data di spedizione o di completamento di importanti trasformazioni

QUESTO PER CERTIFICARE

- 1.1. Che la nave è stata visitata conformemente ai requisiti previsti dalle disposizioni I/7, I/8 e I/9 del Protocollo.
- 1.2. Che la nave è/non è ³ soggetta alle visite annuali di cui alle disposizioni I/7(1)(d) e I/9(1)(d) del Protocollo.
2. Che la visita ha dimostrato che:
 - 2.1. La condizione della struttura, della macchina e dell'attrezzatura come definite nella disposizione I/9 era soddisfacente e la nave era conforme alle pertinenti prescrizioni di cui ai capitoli II, III, IV, V e VI del Protocollo (diversi da quelli relativi ai sistemi e alle apparecchiature di sicurezza antincendio e ai piani antincendio);
 - 2.2. Le ultime due ispezioni dell'esterno del fondo della nave sono avvenute:
 e
 (data) (data)
 - 2.3. La nave ha rispettato le prescrizioni del Protocollo per quanto concerne gli impianti e gli apparecchi di sicurezza antincendio e i piani antincendio;
 - 2.4. I mezzi di salvataggio e le attrezzature delle scialuppe di salvataggio, i gommoni e le imbarcazioni di salvataggio sono stati forniti, conformemente alle prescrizioni del Protocollo;
 - 2.5. La nave è stata dotata di un dispositivo per il lancio della lenza e di impianti radio utilizzati nei dispositivi di salvataggio conformemente alle prescrizioni del Protocollo;
 - 2.6. La nave ha rispettato le prescrizioni del Protocollo per quanto concerne gli impianti radio;
 - 2.7. Il funzionamento degli impianti radio utilizzati nei dispositivi di salvataggio rispettano le prescrizioni del Protocollo;
 - 2.8. La nave ha rispettato le prescrizioni del Protocollo per quanto concerne le attrezzature di navigazione a bordo, i mezzi di trasferimento dei piloti e le pubblicazioni nautiche;
 - 2.9. La nave è stata dotata di luci, forme, mezzi per emettere segnali sonori e segnali di soccorso in conformità alle prescrizioni del Protocollo e del vigente Regolamento Internazionale per la prevenzione delle collisioni in mare;

³ Cancellare ove opportuno.



- 2.10. Sotto tutti gli altri aspetti, la nave ha rispettato le pertinenti prescrizioni del Protocollo.
3. Che è stato/non è stato rilasciato un Certificato Internazionale di Esenzione per Unità da pesca⁴.

Questo certificato è valido fino a⁵ fatte salve le visite annuali, intermedie e periodiche e le ispezioni dell'esterno del fondo della nave in accordo con le disposizioni I/7, I/8 e I/9 del Protocollo.

Rilasciato a
(Luogo di rilascio del certificato)


.....
(Data di rilascio)

.....
(Firma del funzionario autorizzato al rilascio del certificato)

(Sigillo o timbro dell'autorità di rilascio, ove opportuno)

⁴ Cancellare ove opportuno.

⁵ Inserire la data anniversaria come specificato dall'Amministrazione conformemente alla disposizione I/13(1) del Protocollo. Il giorno e il mese di questa data corrispondono alla data dell'anniversario di cui alla disposizione I/2(23), salvo modifiche apportate conformemente alla disposizione I/13(7).



Nullaosta per le visite annuali e intermedie relative alla struttura, alla macchina e alle attrezzature di cui al punto 2.1 del presente certificato

SI CERTIFICA che, in occasione di visita prescritta dalla disposizione I/9 del Protocollo, la nave è risultata conforme ai pertinenti requisiti del Protocollo.

Visita annuale: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Visita annuale/intermedia: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Visita annuale/intermedia⁶: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Visita annuale/intermedia⁷: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

Visita annuale/intermedia ai sensi della disposizione I/13(7)(c)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/intermedia conformemente alle disposizioni I/9 and I/13(7)(c) del Protocollo, la nave è risultata conforme ai requisiti pertinenti del Protocollo.

Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

⁶ Eliminare ove opportuno.

⁷ Eliminare ove opportuno.



Nullaosta per le ispezioni dell'esterno del fondo della nave⁸

SI CERTIFICA che, in occasione di una ispezione prescritta dalla disposizione I/9 del Protocollo, la nave è risultata conforme ai pertinenti requisiti del Protocollo.

Prima ispezione: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Seconda ispezione: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Nullaosta per le visite annuali e periodiche relative ai dispositivi di salvataggio e alle altre apparecchiature di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 e 2.9 del presente certificato.

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita prescritta dalla disposizione I/7 del Protocollo, la nave è risultata conforme ai pertinenti requisiti del Protocollo.

Visita annuale: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Visita annuale/periodica⁹: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Visita annuale/periodica¹⁰: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

⁸ Possono essere previste ulteriori ispezioni.

⁹ Eliminare ove opportuno.

¹⁰ Eliminare ove opportuno.



(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Visita annuale: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:
(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Visita annuale/periodica ai sensi della disposizione I/13(7)(c)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/periodica conformemente alla disposizione I/7 e I/13(7)(c) del Protocollo, la nave è risultata conforme ai pertinenti requisiti del Protocollo.

Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Nullaosta per le visite annuali e periodiche relative agli impianti radio di cui ai punti 2.6 e 2.7 del presente certificato

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita prescritta dalla disposizione I/8 del Protocollo, la nave è risultata conforme ai pertinenti requisiti del Protocollo.

Visita periodica: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)


Visita periodica: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Visita periodica: Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Visita periodica: Firma:



(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Visita periodica ai sensi della disposizione I/13(7)(c)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita periodica ai sensi della disposizione I/8 e I/13(7)(c) del Protocollo, la nave è risultata conforme ai pertinenti requisiti del Protocollo.

Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Nullaosta per estendere il certificato se valido per meno di 5 anni a cui si applica la disposizione I/13(3)

La nave è conforme ai pertinenti requisiti del Protocollo, e il presente certificato, conformemente alla disposizione I/13(3) del Protocollo, è considerato valido fino al

Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Nullaosta nel caso in cui la visita di rinnovo sia stata completata e si applichi la disposizione I/13(4)

La nave è conforme ai pertinenti requisiti del Protocollo, e il presente certificato, conformemente alla disposizione I/13(4) del Protocollo, è considerato valido fino al

Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)



Nullaosta per estendere la validità del certificato fino all'arrivo nel porto di visita o per un periodo di proroga qualora si applichi la disposizione I/13(5)

Il certificato, ai sensi della disposizione I/13(5) del Protocollo, è considerato valido fino al

Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Nullaosta per l'anticipazione della data anniversaria in caso di applicazione della disposizione I/13(7)

Ai sensi della disposizione I/13(7) del Protocollo, la nuova data anniversaria è


Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)

Ai sensi della disposizione I/13(7) del Protocollo, la nuova data anniversaria è

Firma:
(Firma del funzionario autorizzato)
Luogo:
Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità, ove opportuno)



2. MODULO DI CERTIFICATO DI ESENZIONE

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ESENZIONE DELLE UNITÀ DI PESCA

(Sigillo ufficiale)

(Stato)

Rilasciato ai sensi delle disposizioni dell'Accordo di Città del Capo del 2012
sull'attuazione delle disposizioni del
Protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla
Convenzione internazionale di Torremolinos per la sicurezza delle navi da pesca,
1977

Sotto l'Autorità del Governo di

.....
(nome dello Stato)

Da

.....
(persona o organizzazione autorizzata)

Dettagli della nave¹¹

Nome della nave.....

Numeri o lettere distintive.....

Porto di immatricolazione.....

Lunghezza (L) (regolamento I/2(5))/
Stazza lorda (regolamento I/2(22))¹².....

PER CERTIFICARE:

che la nave si trova sotto l'autorità conferita dal
regolamento.....
esentata dagli obblighi di.....

Eventuali condizioni alle quali viene concesso il certificato di esenzione:

Il presente certificato è valido fino al ed
è soggetto al certificato internazionale delle unità da pesca, cui il certificato è allegato.

Rilasciato presso.....
(Luogo di rilascio del certificato)

¹¹ In alternativa, i dati della nave possono essere disposti in riquadri orizzontali

¹² Cancellare, se del caso



.....
 (data di rilascio)

.....
 (firma del funzionario autorizzato)

(Sigillo o timbro dell'autorità emittente, a seconda dei casi)

Approvazione per l'estensione del certificato se con validità inferiore a 5 anni, nei casi in cui si applica il regolamento I/13(3)

Il presente certificato, conformemente al regolamento I/13(3) del Protocollo, sarà accettato come valido fino al.....e soggetto al certificato di sicurezza internazionale delle navi da pesca. Il Certificato al quale è allegato il presente documento rimane valido.

Firma:
 (Firma del funzionario autorizzato)
 Luogo:
 Data:

(Sigillo o timbro dell'autorità emittente, a seconda dei casi)

Aposizione del visto nel caso in cui una visita di rinnovo sia stata approvata e si applichi il regolamento I/13(4)

Il presente certificato, conformemente al regolamento I/13(4) del Protocollo, sarà accettato come valido fino al.....e soggetto al certificato di sicurezza internazionale delle navi da pesca. Il Certificato al quale è allegato il presente documento rimane valido.

Firma:
 (Firma del funzionario autorizzato)
 Luogo:
 Data:

Visto per prorogare la validità del certificato fino al porto di visita o per un periodo di grazia in cui si applica il regolamento I/13(5)

Il presente certificato, conformemente al regolamento I/13(5) del Protocollo, sarà accettato come valido fino al.....e soggetto al Certificatoal quale è allegato il presente documento rimane valido.

Firma:
 (Firma del funzionario autorizzato)
 Luogo:
 Data:



3. MODULO SUPPLEMENTARE AL CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI SICUREZZA PER I PESCHERECCI

REGISTRAZIONE DELL'ATTREZZATURA PER IL CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI SICUREZZA DELLE UNITÀ DI PESCA

Tale relazione deve essere allegata in modo permanente al Certificato Internazionale di Sicurezza delle unità da pesca

Registrazione dell'equipaggiamento per garantire la conformità all'Accordo di Cape Town del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo di Torremolinos del 1993, relativo alla Convenzione internazionale sulla sicurezza delle unità da pesca, 1977

1. Particolari della nave

Nome della nave.....

Numeri o lettere distintive.....

Porto di immatricolazione.....


Lunghezza (L) (regolamento I/2(5))/
Stazza lorda (regolamento I/2(22))¹³.....

2. Dettagli delle apparecchiature da salvataggio

1	Numero totale di persone per le quali sono forniti apparecchi di salvataggio		
		A sinistra	A destra
2	Numero totale di imbarcazioni di salvataggio		
2.1	Numero totale di persone ospitate		
2.2	Numero di imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (regolamento VII/18)		
2.3	Numero di imbarcazioni di salvataggio totalmente chiuse (regolamento VII/19)		

3	Numero di imbarcazioni da salvataggio
3.1	Numero di imbarcazioni incluse nelle imbarcazioni di salvataggio totali sopra indicate

¹³ Cancellare, se del caso



4	Scialuppe di salvataggio
4.1	Scialuppe per cui sono richiesti dispositivi approvati per la messa a mare
4.1.1	Numero di Scialuppe di salvataggio
4.1.2	Numero di persone ospitate
4.2	Scialuppe per cui non sono richiesti dispositivi approvati per l'ammarraggio
4.2.1	Numero di Scialuppe di salvataggio
4.2.2	Numero di persone ospitate
5	Numero di boe di salvataggio
6	Numero di giubbotti di salvataggio
7	Tute di immersione
7.1	Numero complessivo
7.2	Numero di tute conformi ai requisiti dei giubbotti di salvataggio
8	Numero di dispositivi di protezione tecnica
9	Impianti radio utilizzati nelle attrezzature di salvataggio
9.1	Numero di trasmettitori radar
9.2	Numero radiotelefonico VHF bidirezionale.

3. Dettagli delle strutture radio

	Articolo	Fornitura effettiva (pezzi)
1	Sistemi primari
1.1	Impianto radio VHF
1.1.1	DSC encoder
1.1.2	DSC watch receiver
1.1.3	radiotelegrafia
	
1.2	Impianto radio MF
1.2.1	DSC encoder
1.2.2	DSC watch receiver
1.2.3	radiotelegrafia
	
1.3	Impianto radio MF/HF
1.3.1	DSC encoder
1.3.2	DSC watch receiver
1.3.3	radiotelegrafia
1.3.4	radiotelegrafia
	
1.4	INMARSAT stazione nave/terra
	
2	Mezzi secondari di allerta
	
3	Strutture per la ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima
3.1	Ricevitore NAVTEX



3.2	Ricevitore EGC
3.3	Ricevitore radiotelegrafico a stampa diretta HF
	
4	Satellite EPIRB
4.1	COSPAS-SARSAT
4.2	INMARSAT
	
5	VHF EPIRB
6	Radar trasponder

4. Metodi utilizzati per garantire la disponibilità di impianti radio

4.1	Duplicazione di attrezzature
4.2	Manutenzione a terra
4.3	Capacità di manutenzione in mare

QUESTO PER CERTIFICARE CHE tale record è corretto sotto tutti gli aspetti.

Rilasciato presso.....
(Luogo di rilascio del certificato)

.....
(data di rilascio)

.....
(firma del funzionario autorizzato)

(Sigillo o timbro dell'autorità emittente, a seconda dei casi)

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2345):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo SALVINI (Governo MELONI-I), il 7 aprile 2025.

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 aprile 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIII (Agricoltura).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 maggio 2025 e il 23 luglio 2025.

Esaminato in Aula il 20 ottobre 2025 ed approvato il 22 ottobre 2025.


Senato della Repubblica (atto n. 1698):

Assegnato alla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 4 novembre 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 13 e il 27 gennaio 2026.

Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, il 31 marzo 2026.

26G00085



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2026, n. 69.

Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 45;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo dalla Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la conti-

nuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021, n. 239, concernente «Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, recante «Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri», registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2025;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritti il 17 maggio 2004, il 31 luglio 2009 e il 7 ottobre 2022;

Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 28 dicembre 2023;

Considerata pertanto la necessità, sulla base delle disposizioni sopra enunciate, dell'emanazione di una nuova disciplina concernente la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, conforme alle disposizioni attualmente in vigore ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Ritenuto di informare le organizzazioni sindacali;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025 e del 16 dicembre 2025;



ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Codice»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- b) «RUO»: il responsabile dell'unità organizzativa, che agisce come stazione appaltante o ente concedente, o un suo delegato, di livello dirigenziale;
- c) «RUP»: il responsabile unico del progetto;
- d) «Presidenza»: la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso la Presidenza per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché al RUP ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, sempreché tale nomina sia prevista da disposizioni di legge.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti di cui all'articolo 56 del Codice.

Art. 3.

Misura degli incentivi

1. Gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base delle procedure di scelta del contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a carico della Presidenza, secondo i seguenti scaglioni e nei limiti delle relative aliquote:

- a) per i lavori:
 - 1) 2 per cento per importi fino a un milione di euro;
 - 2) 1,8 per cento per importi superiori al milione di euro e fino alla soglia comunitaria;
 - 3) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a venti milioni di euro;

4) 1 per cento per importi superiori a venti milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro;

5) 0,2 per cento per importi oltre cinquanta milioni di euro;

b) per i servizi:

1) 2 per cento per importi inferiori alla soglia comunitaria;

2) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a cinquecentomila euro;

3) 1 per cento per importi superiori a cinquecentomila euro e fino a due milioni di euro;

4) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro;

c) per le forniture:

1) 1,5 per cento per importi fino a un milione di euro;

2) 1 per cento per importi superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro;

3) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro.

2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice le somme di cui al comma 1 sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 45, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto opere o lavori, sono identificate, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:

a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo del RUP;

b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo della progettazione, programmazione e controllo della spesa e predisposizione dei documenti di gara;

c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo della direzione dei lavori e del collaudo.

5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto servizi e forniture, sono identificate, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione de-



centrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:

a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo del RUP;

b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo della progettazione, programmazione e controllo della spesa e predisposizione dei documenti di gara;

c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo della direzione dell'esecuzione contrattuale e verifica della conformità.

6. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della Presidenza da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici al fine di provvedere alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45 del Codice.

7. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, può essere riconosciuta, anche su richiesta della centrale di committenza, una quota non superiore al 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 1.

Art. 4.

Individuazione del personale

1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Codice e dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 2024. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. del Codice, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

2. Il RUO nomina gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi, con le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024.

3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

4. Tutti gli incarichi, compresi quelli di supporto e collaborazione tecnica ed amministrativa, devono essere formalizzati per iscritto prima dello svolgimento delle relative attività. Non si dà luogo a pagamenti in favore di personale che non risulti nominato con provvedimento formale.

5. Sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

a) il RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni elencate nell'Allegato I.10 del Codice, connesse alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;

b) il direttore dell'esecuzione nei casi in cui è prevista la nomina;

c) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), individuati nell'atto formale.

6. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, né ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.

7. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora, successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ovvero qualora risulti destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio.

8. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, è dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessità tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.

Art. 5.

Definizione delle percentuali effettive

1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, o atti successivi, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessità del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilità e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5.

2. L'incentivo eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale, non corrisposto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, secondo periodo del Codice, e le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal proprio personale, in quanto affidate a personale esterno alla Presidenza, ovvero non corrisposte perché prive dell'attestazione del dirigente, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice.

3. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminano l'importo contrattuale, le somme complessive da destinare agli incentivi sono commisurate al nuovo importo del contratto di affidamento.

4. Non è dovuta la remunerazione degli incentivi per le modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni in fase progettuale o di programmazione.



5. Il 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, è destinato alle finalità previste dall'articolo 45, commi 6 e 7 del Codice, ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti a destinazione vincolata o da finanziamenti europei.

Art. 6.

Determinazione e liquidazione degli importi

1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente della struttura competente per la procedura di affidamento, sulla base di apposita attestazione e rendicontazione delle attività concretamente svolte rilasciata da parte del RUP. Nel caso in cui la certificazione delle funzioni tecniche effettivamente svolte riguardi personale dirigenziale, questa deve essere redatta dal RUO.

2. La liquidazione può essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione può essere corrisposta in concomitanza all'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformità o di regolare esecuzione.

3. Le prestazioni sono considerate rese:

- a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
- c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del progetto della relazione finale di verifica;
- e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'aggiudicazione;
- f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

4. Nel caso in cui nella stessa unità di personale siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, più incarichi tecnici la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.

5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 8, l'incentivo spettante è liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte.

6. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, percepito nella medesima annualità di riferimento dalla stessa unità di personale. Ove

la Presidenza adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.

7. Ai fini della liquidazione, viene redatta una scheda sottoscritta dal RUO, controfirmata dal personale incaricato, contenente:

- a) il tipo di attività assegnata nonché da svolgere;
- b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
- d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare, in conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato.

Art. 7.

Responsabilità per ritardo nei tempi previsti

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere è ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.

2. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al personale.

Art. 8.

Altre ipotesi di responsabilità

1. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche, risulta responsabile di:

- a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;
- b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per la Presidenza.

Art. 9.

Accertamento della responsabilità

1. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli articoli 7 e 8 è svolto dal RUO, sentiti il RUP e il personale incaricato.

2. Nei confronti del RUP l'accertamento è svolto dal RUO, sentito il dirigente della struttura competente per la procedura di affidamento e il RUP medesimo.

3. La Presidenza, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell'incentivo indebitamente



percepito a valere sul trattamento economico dovuto al personale, anche mediante rateazione, in ragione degli importi dovuti.

4. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non è sostituito di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica al personale non dirigenziale per le procedure di affidamento avviate a decorrere dal 1° luglio 2023.

2. Il presente regolamento si applica al personale dirigenziale per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024.

3. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso avviati prima della data di cui al comma 1.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 marzo 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri*
MANTOVANO

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1325

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»



— Si riporta il testo dell'art. 45, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2023, n. 77, S.O.:

«Art. 45 (*Incentivi alle funzioni tecniche*). — 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n. 165, e il numero dei beneficiari)). L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.»

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella GUUE n. 119 del 4 maggio 2016 - serie L.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2023 - S. O. n. 12.

— Per completezza di informazione, la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2022.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 56 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023:

«Art. 56 (*Appalti esclusi nei settori ordinari*). — 1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:


1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;

2) un'organizzazione internazionale;

d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;

e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o co-produzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai



servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;

g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, o Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

m) concernenti i contratti di lavoro;

n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

n-bis) concernenti gli acquisti:

1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonché delle correlate cabine di sparo;

2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;

3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);

n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);

o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;

q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla

realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98.»

Note all'art. 3:

— Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

«Art. 15 (*Responsabile unico del progetto - RUP* -). — 1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.»

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 2024.



— Si riportano gli Allegati I. 12 e I.10 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

«Allegato I.2 Attività del RUP

(Articolo 15)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice.

Articolo 2.

Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Articolo 3.

Struttura di supporto.

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4.

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;

b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;

c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Articolo 5.

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;

b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisponde altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;

b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;



g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;

i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;

l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;

m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 7.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

1. Il RUP:

a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;

c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;

d) dispone le esclusioni dalle gare;

e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;

b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto

legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;

p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.


4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.

5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 9.

Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.



2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

- a) programmazione dei fabbisogni;
- b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
- c) esecuzione contrattuale;
- d) verifica della conformità delle prestazioni.

3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

- a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
- b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
- c) affidamento;
- d) esecuzione per quanto di competenza.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile.

7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.

8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.»

«Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

(Articolo 45, comma 1)

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;

verifica di conformità;

collaudo statico (ove necessario).

coordinamento dei flussi informativi.»

— Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse.

— Il capo I del titolo II del Codice penale reca: «Delle specie di pene, in generale».

Note all'art. 5:

— Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta l'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2011 – S. O. n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici).

— 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.»

— Si riporta il testo dell'articolo 43, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

«Art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.



3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.

4. Nell'allegato I.9 sono definiti:

a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;

b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;

c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;

d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;

e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;

f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

5.».

— Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239, recante «Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2022.».

26G00084

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2026.

Inserimento dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) all'interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera g), e l'art. 4 riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti e organismi pubblici;

Vista la direttiva n. 1, deliberata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) il 15 ottobre 1991, recante «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione»;

Visto l'atto di indirizzo n. 1 del Comstat del 22 settembre 1992, recante «Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322»;

Vista l'istanza prot n. 4238 del 18 gennaio 2023 di richiesta di ammissione al Sistema statistico nazionale presentata all'Istituto nazionale di statistica (Istat) da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), poi integrata con nota prot.n 139095 del 4 novembre 2025 nella quale l'Autorità ha comunicato di aver provveduto alla costituzione di uno specifico Ufficio di statistica, come richiesto dall'Istat con comunicazione del 2 maggio 2023, sulla base delle osservazioni fatte in merito dal Comstat nella seduta del 26 gennaio 2023;

Vista la nota prot n. 10082 del 12 febbraio 2026, integrata con la comunicazione del 9 marzo 2026, con cui l'Istat ha trasmesso, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il parere favorevole espresso dal Comstat, nella seduta del 30 gennaio 2026, in merito alla richiesta di inserimento dell'Ufficio di statistica dell'ANAC nel Sistan, unitamente alla documentazione di riferimento;

Considerato il contributo che l'Autorità nazionale anticorruzione può fornire per lo sviluppo dell'informazione statistica ufficiale, sotto il profilo del potenziamento della capacità informativa e organizzativa del Sistema statistico nazionale con particolare riferimento al settore degli appalti e dei fenomeni corruttivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2022 al n. 2911, con il quale al Ministro senza portafoglio Senatore Paolo Zangrillo è stata conferita la relativa delega di funzioni e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettere h) e i);

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio di statistica dell'Autorità nazionale anticorruzione è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.



Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1203

26A02229

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2026.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», e in particolare gli articoli 19 e 20, che disciplinano gli obblighi, in capo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, relativi ai servizi aggiuntivi a

quelli in concessione e dispongono che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra la stessa società concessionaria e la competente amministrazione dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, l'art. 2 che prevede «In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;


Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 2017, Serie generale n. 118 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico relativo al quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9, comma 4, in base al quale «la Rai, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, è tenuta a garantire (...) la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi (...) in lingua sarda per la Regione autonoma Sardegna»;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;



Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria», di seguito denominato «Fondo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2025, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2025 al numero 1984 con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della sopra citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse del Fondo per l'esercizio finanziario 2025 sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle imprese e del made in Italy, per gli interventi di rispettiva competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, emanato in data 31 luglio 2025, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2025 al numero 2397, con cui sono state ripartite per l'anno 2025 le risorse destinate alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che, con il citato decreto in data 31 luglio 2025 sono state stanziare, tra l'altro, le risorse necessarie alla copertura degli oneri relativi ai previsti rinnovi annuali - con decorrenza dal 30 ottobre 2025 al 29 ottobre 2026 - delle convenzioni stipulate il 28 ottobre 2021 per i servizi per la tutela delle minoranze linguistiche, aggiuntivi a quelli in concessione, ai sensi dell'art. 19, punto c), della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'art. 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

Considerato che, successivamente all'adozione del citato decreto in data 31 luglio 2025, con nota in data 9 ottobre 2025, la RAI - Radiotelevisione italiana, in previsione della scadenza al 29 ottobre 2025 delle convenzioni in essere con la Presidenza del Consiglio dei ministri per i servizi per la tutela delle minoranze linguistiche, aggiuntivi a quelli in concessione, ha rappresentato al Dipartimento l'impatto inflattivo registrato negli ultimi dieci anni, con effetti negativi sull'intera struttura dei costi e ha chiesto di voler valutare un incremento del contributo economico tale da mitigare, almeno parzialmente, gli effetti dell'aumento dei costi, anche al fine di continuare a gestire al meglio la produzione delle ore di programmazione televisive e radiofoniche previste, senza incidere sulla qualità del prodotto;

Ritenuto ragionevole e doveroso, anche alla luce del principio di conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le parti, rideterminare il corrispettivo delle convenzioni stipulate con la RAI per i servizi speciali aggiuntivi rispetto a quelli in concessione, con particolare riferimento ai servizi finalizzati alla tutela delle minoranze linguistiche;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla stipula di nuovi atti convenzionali sulla base dei corrispettivi rideterminati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, emanato in data 15 ottobre 2025, in corso di registrazione, con cui si è provveduto a integrare le risorse stanziare con il citato decreto in data 31 luglio 2025, al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla stipula delle nuove convenzioni con la RAI - Radiotelevisione italiana;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri generati dalla convenzione in oggetto sono a valere sul «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria»;

Vista la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna, per il periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025, per un importo di euro 1.200.000,00 comprensivo di IVA;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze e il sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alberto Barachini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in data 29 ottobre 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna.



Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2026

*p. il Presidente
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia
di informazione ed editoria*

BARACHINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*

URSO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1138

ALLEGATO

CONVENZIONE

Per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Luigi Fiorentino, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

E

RAI Com S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI»), con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 06382641006) di seguito anche «RAI Com», nella persona del dott. Giuseppe Santo, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante,

di seguito denominate anche «Parti».

Premesso che RAI Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel

Contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «Convenzione»);

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che dispongono che la RAI è tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che tali servizi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive con le competenti amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 30, comma 2 che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'allegato, che dispone che «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in particolare l'art. 2 che prevede «In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 12 che prevede quanto segue «Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza e che le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria»;

Visto il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico», emanato con decreto legislativo in data 8 novembre 2021, n. 208, che ha confermato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;


Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 63 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027, alla RAI;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017 su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico relativo al quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9, comma 4, in base al quale «la RAI ... è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua sarda per la Regione autonoma Sardegna»;

Vista la convenzione stipulata in data 28 ottobre 2021, tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e RAI Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna, per la durata di un anno solare a decorrere dalla data del 30 ottobre 2021;



Considerato che, la citata convenzione, originariamente in scadenza il 29 ottobre 2022, è stata successivamente rinnovata più volte e, da ultimo, per un anno decorrente dal 30 ottobre 2024 al 29 ottobre 2025;

Vista la nota acquisita con prot. DIE n. 5527-A-09/10/2025 con la quale la RAI ha rappresentato un incremento degli oneri connessi alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive, determinato dall'intervenuto aumento del costo della vita e dal generale andamento dell'inflazione e, pertanto, ha richiesto un adeguamento del corrispettivo economico volto a mitigare almeno parzialmente gli effetti dell'incremento dei relativi oneri;

Considerata l'opportunità di stipulare una nuova convenzione al fine di adeguare gli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive all'incremento dell'inflazione anche alla luce del principio di conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le parti;

Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della lingua sarda, minoranza linguistica presente nella Regione autonoma Sardegna (di seguito «Regione»), secondo quanto indicato nel successivo art. 2, per un periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025.

Articolo 2

Produzione e diffusione delle attività radiotelevisive

1. RAI Com, per conto di RAI, si impegna alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda nella Regione, nella misura di:

A. n. 120 ore di trasmissioni radiofoniche;

B. n. 33 ore di trasmissioni televisive realizzate direttamente e/o indirettamente da RAI o acquisite da soggetti terzi.

2. Le trasmissioni dovranno essere relative ai generi di attualità, servizio, cultura e/o intrattenimento. La programmazione proposta dovrà essere equilibrata, variata ed accessibile al territorio regionale nel suo complesso, al fine di garantire la diversità culturale e linguistica e di rispondere alle esigenze culturali e sociali della popolazione sarda.

3. RAI Com, per conto di RAI, si impegna inoltre a rendere progressivamente fruibile sui siti web di RAI la programmazione (in tutto o in parte) di cui al comma 1; a tal fine si impegna a riferire periodicamente al Comitato di cui al successivo art. 4 sugli sviluppi progressivi dell'attività svolta.

Articolo 3

Varianti

1. Fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 8, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive e radiofoniche devono essere preventivamente concordate tra le parti che dovranno comunque motivare tale variazione.

Articolo 4

Comitato di indirizzo e monitoraggio

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con decreto del Sottosegretario delegato all'informazione e all'editoria, sarà istituito un Comitato di indirizzo e monitoraggio che, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della RAI, avrà il compito di:

a) monitorare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi, nonché monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, anche in relazione agli obiettivi preventivati. Il Comitato potrà altresì formulare suggerimenti in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda proponendo anche variazioni purché motivate;

b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione nel corso della durata della stessa; a tale scopo, RAI Com fornirà al Comitato un'ampia informativa scritta, recante, tra l'altro, le ore trasmesse, nonché le relazioni relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento.

2. Il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ed è composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante della regione e tre rappresentanti del gruppo RAI.

3. Ai membri del Comitato di indirizzo e monitoraggio non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

4. Delle decisioni assunte dal Comitato a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data evidenza documentale attraverso la redazione di apposito verbale.

Articolo 5

Impianti e diffusione

1. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione è a carico del gruppo RAI.

Articolo 6

Modalità di esecuzione

1. RAI Com predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda che verranno trasmesse per la durata di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio entro quarantacinque giorni dalla stipula della presente convenzione. Nel caso di successivi rinnovi lo schema è predisposto tenuto conto delle risultanze del Comitato di cui all'art. 4, ed è inviato entro quarantacinque giorni dalla formalizzazione del rinnovo.

2. La Presidenza del Consiglio, tenuto conto anche delle risultanze del Comitato di cui al precedente art. 4, entro trenta giorni dalla data di ricezione del suddetto schema di massima, comunicherà a RAI Com le eventuali osservazioni che quest'ultima valuterà nell'ambito della propria autonomia editoriale e produttiva.

3. Entro e non oltre trenta giorni dal termine del periodo di decorrenza della convenzione, RAI Com inoltrerà alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche nonché eventuali dati riguardanti l'ascolto e il gradimento, ove disponibili.

Articolo 7

Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio si impegna a versare a RAI Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda di cui all'art. 2, un importo pari a euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), comprensivo di IVA per il periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025.

2. Il pagamento dell'importo è effettuato — in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessità della documentazione e della procedura prevista per il pagamento — entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata riferita all'intero periodo oggetto della presente convenzione, emessa da RAI Com alla Presidenza del Consiglio.

3. La fattura non potrà essere emessa da RAI Com in epoca antecedente la verifica della conformità delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni, corredata dalla relazione di cui al precedente art. 6.3, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri.

4. Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo, il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) fa pervenire alla Presidenza del Consiglio la dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione al periodo di vigenza della convenzione medesima.



5. La fattura è presentata da RAI Com in forma elettronica e soddisfa i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8
Detrazioni

1. In caso di inadempienza di RAI Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore, di caso fortuito e/o a causa di esigenze indifferibili, la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo previsto all'art. 7, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 2 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

euro 2.500 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua sarda;

euro 10.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua sarda.

2. Tali detrazioni non esonerano RAI Com da eventuale responsabilità verso i terzi. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da giustificate esigenze di palinsesto o esigenze indifferibili, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a RAI Com, ma soltanto una riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 7.

3. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, può disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Articolo 9
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

2. In particolare, RAI Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.

3. RAI Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. RAI Com si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. RAI Com, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, così come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

5. Le parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

6. La presente convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, RAI Com si impegna altresì ad emettere le fatture di cui al precedente art. 7 della presente convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».

Articolo 10
Responsabile gestione della convenzione/comunicazioni

1. Anche ai fini della normativa anticorruzione, ciascuna delle parti designa il responsabile della gestione della convenzione, ossia il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella presente convenzione e le prestazioni effettive

vamente rese. Per RAI Com è designata l'avv. Federica Tanzilli. Per la Presidenza del Consiglio, il responsabile della gestione della convenzione è individuato nel RUP della convenzione stessa.

2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata:

a RAI Com:

PEC: raicom@postacertificata.rai.it

alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'informazione e l'editoria:

PEC: archivio.die@mailbox.governo.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

Articolo 11
Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 12
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Articolo 13
Spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico di RAI Com.

Articolo 14
Durata


1. La presente convenzione ha durata di un anno solare a decorrere dalla data del 30 ottobre 2025.

2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo o proroga della stessa, alle medesime condizioni e modalità, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi con le modalità di cui al precedente art. 10.2.

Articolo 15
Esecutività

1. Ai sensi del citato punto 131 dell'allegato alla legge n. 286/2006, la presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

2. La presente convenzione è immediatamente esecutiva per RAI Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.



Articolo 16

Privacy/Trattamento dati

1. Le parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto della presente convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di RAI Com è altresì consultabile al seguente link: <https://www.raicom.rai.it/privacy-policy> Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente accordo) potranno essere oggetto di trattamento — anche con strumenti elettronici — esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa — per la tutela dei suddetti dati — da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

4. Ciascuna parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e seguenti del GDPR).

Articolo 17

Anticorruzione

1. Le parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onestà, imparzialità, trasparenza, lealtà e buona fede, di cui ciascuna ai propri atti vigenti, a rispettare in particolare, le disposizioni contenute nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM» e quanto previsto dal codice etico RAI, dal modello di organizzazione, gestione e controllo di RAI Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge n. 190/2012, disponibili sul sito di RAI Com al seguente link: <https://www.raicom.rai.it/statuto-e-normative> Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano inoltre a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.

Articolo 18

Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Le parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 29 ottobre 2025

p. la Presidenza del Consiglio
FIORENTINO

p. RAI Com S.p.a.
SANTO

26A02228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 aprile 2026.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asparago bianco di Bassano DOP.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;



Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e ss.ii.mm, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1050 della Commissione del 12 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 240 del 13 settembre 2007, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Asparago bianco di Bassano»;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 57 del 10 marzo 2009, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'Asparago bianco di Bassano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Asparago bianco di Bassano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 47783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026 n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026 n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto che il Consorzio per la tutela dell'Asparago bianco di Bassano DOP, con sede in Bassano del Grappa (VI), via Matteotti n. 39 - 36061, ha modificato il proprio statuto in data 26 marzo 2026 e lo ha trasmesso per l'approvazione per mezzo di posta elettronica certificata in data 13 aprile 2026, prot. Masaf n. 172286 del 14 aprile 2026;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela dell'Asparago bianco di Bassano DOP alle prescrizioni della normativa sui Consorzi di tutela delle DOP ed IGP dell'agroalimentare, citata in premessa;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del testo dello statuto del Consorzio per la tutela dell'Asparago bianco di Bassano DOP nella nuova versione deliberata durante l'assemblea del 26 marzo 2026, recante il numero di repertorio 9820 e il numero di raccolta 7678 e registrato a Vicenza il 27 marzo 2026 al n. 9757 Serie I T;



Decreta:

Articolo unico

È approvato il testo dello statuto del Consorzio per la tutela dell'Asparago bianco di Bassano DOP, con sede Bassano del Grappa (VI), Via Matteotti, 39, 36061, deliberato durante l'assemblea straordinaria del 26 marzo 2026, recante il numero di repertorio 9820 e il numero di raccolta 7678 e registrato a Vicenza il 27 marzo 2026 al n. 9757 Serie I T.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A02182

DECRETO 27 aprile 2026.

Riconoscimento del Consorzio Salumi di Calabria DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni «Capocollo di Calabria DOP».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;


Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;



Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigiliatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al

n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (CE) n. 134/1998 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 15/6 del 21 gennaio 1998, con il quale sono state registrate le denominazioni «Pancetta di Calabria DOP», «Salsiccia di Calabria DOP» «Soppressata di Calabria DOP» e «Capocollo di Calabria DOP»;


Visto il decreto direttoriale 26 febbraio 2026, n. 95251, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 53 del 5 marzo 2026, con il quale è stato conferito l'incarico al Consorzio Salumi di Calabria DOP a svolgere le funzioni previste al comma 15, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sulle denominazioni «Pancetta di Calabria DOP», «Salsiccia di Calabria DOP» «Soppressata di Calabria DOP»;

Vista l'istanza presentata in data 31 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 153507, con la quale il Consorzio salumi di Calabria DOP, con sede legale in Cosenza, via Galliano n. 4/D, ha chiesto l'integrazione del decreto direttoriale 26 febbraio 2026, n. 95251, estendendo il mandato a esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla denominazione «Capocollo di Calabria DOP»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio trasmesso in data 14 gennaio 2026, prot. MASAF n. 20049 del 16 gennaio 2026, alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione», nella filiera «preparazioni di carni» individuata all'art. 4, lettera f), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento esclusivamente per la denominazione «Capocollo di Calabria DOP»;

Considerato altresì che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal Consorzio con nota del 31 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 153507, e dalla struttura di controllo Rina Agrifood, con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 21 aprile 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 186272 del 21 aprile 2026;



Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio Salumi di Calabria DOP a esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per la denominazione «Capocollo di Calabria DOP»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Salumi di Calabria DOP è incaricato a svolgere le funzioni previste al comma 15, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, in aggiunta alle denominazioni «Pancetta di Calabria DOP», «Salsiccia di Calabria DOP» «Soppresata di Calabria DOP», per le quali è stato incaricato con il decreto direttoriale 26 febbraio 2026, n. 95251, anche sulla denominazione «Capocollo di Calabria DOP».

2. La denominazione «Capocollo di Calabria DOP» risulta iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli dell'Unione con i numeri rispettivamente PDO-IT-1570 del 21 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio Salumi di Calabria DOP, con sede legale in Cosenza, via Galliano n. 4/D, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la denominazione «Capocollo di Calabria DOP».

Art. 3.

1. Il Consorzio Salumi di Calabria DOP non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione «Capocollo di Calabria DOP», appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione», nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera f), del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato per la denominazione «Capocollo di Calabria DOP» nella circostanza in cui la Commissione europea decida la cancellazione della protezione ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 aprile 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A02183

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2026.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 154 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 8885 del 25 febbraio 2026, che ha disposto per il 27 febbraio 2026 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centocinquantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 8885 del 25 febbraio 2026 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;



Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 2026, emessi con decreto n. 8885 del 25 febbraio 2026, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a cento-cinquantaquattro giorni è risultato pari a 2,038%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,136.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,979.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 1,539% e a 3,037%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02231

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 aprile 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Il Ponte in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa edilizia Il Ponte in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro

delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.335.197,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.596.805,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -261.608,00;

Considerato che in data 19 novembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 20 aprile 2023 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione, che le stesse risultano regolarmente consegnate e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Il Ponte in liquidazione», con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale 02310920166), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Carrara, nato a Bergamo (BG) il 9 marzo 1961 (codice fiscale CRRLRT61C09A794P), ivi domiciliato in Passaggio Canonici Lateranensi n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02087

DECRETO 17 aprile 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrisol Valcuvia società cooperativa sociale agricola in liquidazione», in Ferrara di Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Agrisol Valcuvia società cooperativa sociale agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.032,00, si riscontra una massa debitoria di euro 152.563,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 147.531,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti per ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 22 giugno 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;


Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Agrisol Valcuvia società cooperativa sociale agricola in liquidazione», con sede in Ferrera di Varese (VA) (codice fiscale 03435620129), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Brambilla, nata a Erba (CO) il 19 dicembre 1992 (codice fiscale BRMCLD92T-59D416F), ivi domiciliata in corso XXV Aprile n. 74/E.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02100

DECRETO 20 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Meta System soc. coop. a r.l.», in Rimini, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2019 n. 215/2019, con il quale la società cooperativa «Meta System soc. coop. a r.l.», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale 02066480407), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Oriana Urbinati ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerata la protratta inerzia del commissario, che sin dall'accettazione dell'incarico non ha mai fatto pervenire

alcuna notizia aggiornata sulla procedura, peraltro omettendo di trasmettere la relazione iniziale, il verbale di audizione del l.r.p.t. della società e l'inventario, le relazioni semestrali ex art. 205 l.f., corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario, né lo stato passivo depositato in cancelleria e la sentenza di cui all'art. 202 l.f.;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione di diffida adempimenti obbligatori e contestuale avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0097125 del 20 maggio 2025, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca della rag. Oriana Urbinati dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione della stessa;

Vista la tema di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1 lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, la rag. Oriana Urbinati è revocata dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa Soc. coop.va «Meta System soc. coop. a r.l.», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale n. 02066480407).

2. In sostituzione della rag. Oriana Urbinati, revocata, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Davide



Flamigni, nato a Forlimpopoli (FC) l'11 giugno 1987, codice fiscale FLMDVD87H11D705F, domiciliato in Forlì (FC), via Decio Raggi, n. 25.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02125

DECRETO 23 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Arcobaleno società cooperativa sociale», in Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2011, n. 528/2011, con il quale la società cooperativa «Arcobaleno società cooperativa sociale» con sede in Catanzaro (CZ)

- (codice fiscale 02040130797) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Marco Canino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la protratta inerzia del commissario, che dall'accettazione dell'incarico non ha fatto pervenire alcuna notizia aggiornata sulla procedura, non ha mai provveduto al deposito delle relazioni semestrali ex art. 205 l.f. corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0105797 del 12 novembre 2024, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca dell'avv. Marco Canino dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, l'avv. Marco Canino è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Arcobaleno società cooperativa sociale» con sede in Catanzaro (CZ) (codice fiscale 02040130797).

2. In sostituzione dell'avv. Marco Canino, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Carmelo Ialacqua, nato a Messina (ME) il 3 dicembre 1958 (codice fiscale LCQCML58T03F158K), domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via G. Scaramuzzino n. 172.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02184

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 9 marzo 2026.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022. (Ordinanza n. 264/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Viste:

- l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022, recante «Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi» e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'Allegato 3.1 nel quale è elencato l'intervento Basilica di Santa Chiara in Assisi (PG) - Soggetto attuatore Protomonastero delle Monache Clarisse di Assisi Id. ordinanza E_326_2022, con un importo programmato di euro 400.000,00;

Visto e considerato che:

il soggetto attuatore Protomonastero delle Monache Clarisse di Assisi non dispone di ulteriori risorse nel *plafond* a disposizione nell'ordinanza n. 132/2022;

l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria con nota prot. CGRTS-0008172 del 26/02/2026:

- ha comunicato che il soggetto attuatore ha trasmesso «... il progetto di fattibilità degli interventi comprensivo delle tavole del Rilievo del quadro fessurativo dell'immobile e relativa documentazione fotografica, nonché la Relazione tecnica, Computo metrico estimativo e Perizia asseverata, in cui ... vengono descritti i danni derivanti dal sisma 2016 e viene dichiarato il nesso di causalità del danno riscontrato con gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016»;


- ha dichiarato congruo l'incremento di euro 420.000,00, per un importo complessivo di euro 820.000,00 di cui euro 400.000,00 già stanziati con l'ordinanza n. 132/2022;

Ritenuta la perdurante sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l'integrazione del relativo importo in accoglimento della richiesta del soggetto attuatore e del parere favorevole dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;

Ritenuta la necessità di apportare per intervento sulla Basilica di Santa Chiara in Assisi (PG) - Soggetto attuatore Protomonastero delle Monache Clarisse di Assisi Id. ordinanza E_326_2022 l'integrazione all'importo programmato di cui all'Allegato 3.1 dell'ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 con ulteriori risorse a valere sulla contabilità speciale, ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerata, altresì, la peculiarità del periodo in corso che vede lo svolgimento delle celebrazioni per l'Ottavo centenario della morte di San Francesco;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 1° marzo 2026 è pari ad euro 1.553.929.025,04, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari ad euro 646.154.677,30;



Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire una ricostruzione quanto più celere ed efficace degli edifici di culto, in ragione della loro valenza sociale, culturale e religiosa, nonché in considerazione dei principi di rilevanza costituzionale dettati dall'art. 9 della Costituzione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022

1. L'importo previsto per l'intervento sulla «Basilica di Santa Chiara» Comune di Assisi - Soggetto attuatore Protomonastero delle Monache Clarisse di Assisi Id. ordinanza E 326 2022, inserito nell'Allegato 3.1 dell'ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 per un importo di euro 400.000,00, è integrato per far fronte ai maggiori oneri risultati in fase di progetto di fattibilità con un importo aggiuntivo pari ad euro 420.000,00, per un totale di euro 820.000,00.

2. In ragione dell'incremento di cui al precedente comma 1, l'importo di «euro 286.360.830,59» indicato all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 132 del 2022 è sostituito dal seguente «euro 286.780.830,59».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri discendenti dall'incremento dell'intervento di cui all'art. 1, pari ad euro 420.000,00 si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026 è pari a euro 1.553.929.025,04.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 9 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 968

26A02156

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Approvazione dello schema di convenzione per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 265/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016


Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione



straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Vista la convenzione stipulata tra il Commissario straordinario e Fintecna S.p.a. in data 7 dicembre 2016 per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con scadenza il 31 dicembre 2018 nonché l'*addendum* approvato con ordinanza commissariale n. 49 del 2018 e l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019, con la quale la predetta convenzione è stata successivamente rinnovata per ulteriori due anni;

Vista la comunicazione prot. CGRTS-0028261-P del 18 novembre 2020 con la quale il Commissario straordinario ha proposto a Fintecna S.p.a. di prorogare la convenzione fino al 31 dicembre 2021, nonché di impiegare risorse ulteriori per «elaborare un progetto di ampliamento del sistema informatico» in uso per la gestione delle pratiche di ricostruzione, con costi a valere sui risparmi di spesa realizzati rispetto al *plafond* di cui alla convenzione, nonché la successiva nota del 26 novembre 2020, prot. Fintecna 7477, prot. CGRTS-0029361-A del 27 novembre 2020, di adesione da parte di Fintecna S.p.a. alla richiesta del Commissario straordinario, dando avvio alla realizzazione della piattaforma informatica «GE.DI.SI. - Gestione Digitale Sisma»;

Considerato che con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 la convenzione è stata rinnovata, con integrazioni, fino al 31 dicembre 2021 e, in seguito, con ordinanza commissariale n. 125 del 2022, sino al 31 dicembre 2022;

Vista l'ordinanza n. 138 del 3 maggio 2023 avente ad oggetto «Convenzione per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista la convenzione per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sottoscritta in data 8 maggio 2023;

Vista l'ordinanza commissariale n. 168 del 9 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il rinnovo della convenzione per le attività di implementazione evolutiva e manutenzione correttiva della piattaforma informatica del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tra la Struttura commissariale e Fintecna S.p.a., fino al 31 dicembre 2024;

Vista l'ordinanza commissariale n. 221 del 30 gennaio 2025 con la quale è stato approvato il rinnovo della convenzione per le attività di implementazione evolutiva e manutenzione correttiva della piattaforma informatica del Com-

missario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tra la Struttura commissariale e Fintecna S.p.a., fino al 31 dicembre 2025;

Visto il comma 743 dell'art. 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal comma 588 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026;

Vista la comunicazione prot. CGRTS-0038674-P-09/10/2025 con la quale il Commissario straordinario ha rappresentato a Fintecna S.p.a. la necessità di prosecuzione delle attività previste dalla vigente convenzione, nelle more del perfezionamento del quadro normativo;

Vista la nota prot. CGRTS-0039571-A-14/10/2025 con la quale Fintecna S.p.a. ha aderito alla richiesta di proroga per il tempo necessario alla sottoscrizione della convenzione informatica per il 2026 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2026;

Vista la nota prot. CGRTS-0047899-A-02/12/2025 con la quale Fintecna S.p.a. ha precisato che qualora entro il 31 dicembre 2025 non dovesse intervenire la proroga legislativa, con conseguente scadenza della convenzione informatica al 31 dicembre 2025, gli effetti dei contratti rinnovati/prorogati dalla scrivente prima del suddetto termine del 31 dicembre 2025 resteranno in ogni caso salvi sino al 28 febbraio 2026, prevedendo la rendicontazione delle relative prestazioni a valere sulle economie registrate sull'annualità in corso e/o sugli anni precedenti;

Vista la nota prot. CGRTS-0003815-P-28/01/2026 con cui, *inter alia*, è stato richiesto alla società Fintecna S.p.a. di trasmettere una proposta di convenzione per le attività di manutenzione correttiva e implementazione evolutiva della piattaforma informatica, completa di quadro economico, unitamente ad un quadro dei profili professionali occorrenti, e di ogni altro documento necessario;

Vista la nota prot. CGRTS-0007852-P-24/02/2026 con la quale il Commissario straordinario ha richiesto a Fintecna S.p.a. la ulteriore prosecuzione, in regime di proroga fino al 31 marzo 2026, delle attività previste dalla convenzione con originaria scadenza al 31 dicembre 2025 e già prorogata al 28 febbraio 2026;

Vista la nota prot. CGRTS-0008035-A-25/02/2026 con la quale Fintecna S.p.a. ha confermato la prosecuzione di tutte le attività di cui alle convenzioni in essere, in regime di proroga, fino alla data del 31 marzo 2026;

Considerato che la predetta convenzione è stata sottoscritta dalla Struttura commissariale e da Fintecna S.p.a. rispettivamente in data 24 febbraio 2025;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 1° marzo 2026 è pari a euro 1.553.929.025,04;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta



giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata la necessità di non generare soluzioni di continuità nelle attività connesse alla ricostruzione e riparazione dei territori del centro Italia interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e supportate dalle attività svolte Fintecna S.p.a.;

Ritenuto, pertanto, la necessità di dichiarare la provvisoria esecutività della presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 5 marzo 2026;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente ordinanza approva lo schema di rinnovo della convenzione, allegato A, per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché il Quadro economico previsionale 2026, allegato 1 al predetto schema di convenzione.

2. Per lo svolgimento delle attività oggetto dello schema di convenzione di cui al precedente comma, alla società Fintecna S.p.a. è riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base del «Quadro economico previsionale 2026», di cui all'allegato 1 allo schema di convenzione, comprensivo di spese e di ogni altro accessorio comunque denominato, nonché quale rimborso del costo delle prestazioni di servizi, il tutto fino ad un massimo di euro unmilionesettecentocinquantamila (1.750.000,00) (IVA esclusa) nella misura di legge, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.553.929.025,04.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 723

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A02157

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2026. (Ordinanza n. 266/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies*



all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Vista la nota prot. CGRTS-0038675-P-09/10/2025 con la quale il Commissario straordinario, ha manifestato la volontà di procedere al rinnovo con Fintecna S.p.a. della convenzione stipulata in data 7 dicembre 2016;

Vista la nota prot. CGRTS-0039569-A-14/10/2025 con la quale Fintecna S.p.a. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta, specificando la data del 28 febbraio 2026 quale termine della proroga della convenzione in essere;

Vista la nota prot. CGRTS-0003815-P-28/01/2026 con cui, *inter alia*, è stato richiesto alla società Fintecna S.p.a. di trasmettere una proposta di atto integrativo e di estensione della durata della convenzione del 6 dicembre 2016, che tenga conto della conferma delle attività contemplate nella convenzione sottoscritta nel 2025, nonché delle nuove ed ulteriori attività come concordate, completa di un quadro economico, di un'ipotesi di profili professionali analoghi e di ogni altro documento necessario;

Vista la nota prot. CGRTS-0007852-P-24/02/2026 con la quale il Commissario straordinario ha richiesto a Fintecna S.p.a. la ulteriore prosecuzione, in regime di proroga fino al 31 marzo 2026, delle attività previste dalla convenzione con originaria scadenza al 31 dicembre 2025 e già prorogata al 28 febbraio 2026;

Vista la nota prot. CGRTS-0008035-A-25/02/2026 con la quale Fintecna S.p.a. ha confermato la prosecuzione di tutte le attività di cui alle convenzioni in essere, in regime di proroga, fino alla data del 31 marzo 2026;

Considerato che:

in attuazione della lettera *c*), del comma 3, dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'addendum di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 26 febbraio 2018;

l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;

con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a. fino

al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020;

l'ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2022»;

con ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2023 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione, fino al 31 dicembre 2023, sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a., per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

con ordinanza n. 167 dell'8 febbraio 2024 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2024;


con ordinanza n. 220 del 30 gennaio 2025 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2025;

che la convenzione è stata sottoscritta in data 28 febbraio 2025;

Visti inoltre:

il comma 573, dell'art. 1, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, a norma del quale «Per le medesime finalità di cui all'art. 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'art. 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026»;

il comma 586, dell'art. 1, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, a norma del quale «Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i



contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'art. 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

Ritenuto, altresì, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2026, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A»;

Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalla suddetta convenzione con Fintecna S.p.a. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA trova copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, art. 50, comma 8 e comma 9-*quater*, introdotto dall'art. 57, comma 3-*quinquies*, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, e che la liquidazione dell'IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'art. 1, comma 629, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*split payment*);

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 1° marzo 2026 è pari a euro 1.553.929.025,04;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata la necessità di non generare soluzioni di continuità nelle attività connesse alla ricostruzione e riparazione dei territori del centro Italia interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e supportate dalle attività svolte da Fintecna S.p.a. in virtù della convenzione;

Ritenuto, pertanto, la necessità di dichiarare la provvisoria esecutività della presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 5 marzo 2026;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con Fintecna S.p.a.

1. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a.,

allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «B», per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

2. La convenzione è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2026 conformemente a quanto previsto, da ultimo, dall'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 7.500.000,00 esclusa IVA, come specificato nel relativo allegato «Quadro economico previsionale 2026» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026 presenta una disponibilità pari a euro 646.154.677,30.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI


Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 978

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A02158



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 26 marzo 2026.

Riparto e assegnazione delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2025.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto l'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del medesimo codice, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie, definendo di tipo *b)* le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

Visto l'art. 45 del citato Codice di protezione civile con cui è istituito il «Fondo regionale di protezione

civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)* del medesimo codice;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»;

Visto in particolare l'art. 2, commi da 4 a 7 del citato decreto-legge n. 95/2025, con cui vengono emanate apposite disposizioni inerenti al Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018;


Considerato che il comma 4 del citato art. 2 finanzia per euro 20 milioni il citato Fondo regionale di protezione civile;

Considerato che il comma 5 del citato art. 2 prevede, alla lettera *a)*, la destinazione di una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, nonché, alla lettera *b)*, la destinazione della rimanente quota pari al 60 per cento al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2025, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026 recante: «Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato decreto del 13 gennaio 2026, che prevede che con successivo decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si provvede a ripartire ed assegnare le risorse pari a 12 milioni di euro alle regioni interessate, per l'annualità 2025, entro il 30 marzo 2026;

Vista la nota prot. 2188 del 19 gennaio 2026 con cui il Dipartimento della protezione civile ha chiesto alla Commissione di protezione civile di comunicare alle regioni la necessità di trasmettere, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del 13 gennaio 2026, in relazione agli stati d'emergenza regionali dichiarati o riconosciuti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149



del 30 giugno 2025, e comunque entro il 31 dicembre 2025, gli atti adottati, l'istruttoria regionale e il fabbisogno ammissibile, attestando sia il rispetto di quanto prescritto dal suddetto decreto nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 1/2018 e dell'entità del fabbisogno ammissibile per le misure e degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto legislativo, sia l'aver provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Considerato che le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto presentano i requisiti previsti dal citato art. 2, comma 5, lettera *b*), decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha effettuato l'istruttoria a carattere speditivo volta a verificare che sia stato attestato il rispetto di quanto prescritto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 1/2018 e dell'entità del fabbisogno ammissibile per le misure e degli interventi di cui all'art. 25, comma 2 lettera *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che le citate Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto hanno svolto l'istruttoria tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 2 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026;

Viste le note della Regione Basilicata prot. n. 25061 del 5 febbraio 2026, della Regione Emilia-Romagna prot. n. 81032 e prot. n. 81063 del 30 gennaio 2026, della Regione Lombardia prot. n. 2127 del 30 gennaio 2026, della Regione Umbria prot. n. 22669 del 30 gennaio 2026, della Regione autonoma Valle d'Aosta prot. n. 416 del 29 gennaio 2026 e della Regione Veneto prot. n. 50176 del 30 gennaio 2026, con cui sono stati trasmessi i fabbisogni per le misure di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Considerato che al fine di completare le istruttorie per le Regioni Basilicata e Umbria si è reso necessario richiedere documentazione integrativa con note dipartimentali rispettivamente prot. n. 7737 e n. 7738 del 16 febbraio 2026;

Visto che la Regione Basilicata ha dato riscontro con le note prot. n. 38338 del 23 febbraio 2026, prot. n. 44073 del 2 marzo 2026 e prot. n. 47545 del 5 marzo 2026 e che la Regione Umbria ha dato riscontro con le note prot. n. 51090 del 20 febbraio 2026 e n. 60417 del 2 marzo 2026;

Visto che, anche alla luce delle integrazioni pervenute, le citate Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto hanno rappresentato un fabbisogno complessivo di euro 91.766.687,72 per le misure di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Tenuto conto che le risorse finanziarie stanziare non consentono di soddisfare le esigenze rappresentate dalle Regioni per le tre misure previste dal citato decreto del 13 gennaio 2026 e pertanto si rende necessario ripartire le stesse in modo proporzionale escludendo, quindi, dal riparto i fabbisogni relativi alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi con la Commissione di protezione civile in data 12 e 29 gennaio 2026, 12 febbraio 2026 e 2 marzo 2026;

Visti gli esiti dell'istruttoria effettuata dal Dipartimento della protezione civile sulle richieste formulate dalle regioni interessate, per cui si provvede ad effettuare il riparto delle somme disponibili, pari ad euro 12 milioni, di cui al citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026, in misura proporzionale ai fabbisogni ammissibili accertati, pari a euro 14.351.860,32;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Riparto ed assegnazione delle risorse finanziarie pari ad euro 12 milioni, di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026.

1. Per le motivazioni indicate in premessa le risorse finanziarie, pari a 12 milioni di euro, di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026, sono ripartite ed assegnate alle Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Attività di monitoraggio

1. Le regioni sono tenute a verificare l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e relazionano al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale.

Art. 3.

Controlli e pubblicazione

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sui siti istituzionali delle amministrazioni e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2026

Il Ministro: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1221



ALLEGATO I

FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025					
ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118					
	N. EVENTI	DESCRIZIONE EVENTO	FABBISOGNO COMPLESSIVO RICHiesto lettere a), b), c)	FABBISOGNO COMPLESSIVO AMMISSIBILE lettere a), b)	FABBISOGNO COMPLESSIVO AMMISSIBILE RIPARTITO lettere a), b)
BASILICATA	1	Incendio 9 luglio 2025	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 250.838,56
EMILIA-ROMAGNA	1	Meteo-idro 16-17 giugno 2025	4.743.603,93 €	€ 3.386.250,04	€ 2.831.340,30
	2	Meteo-idro 24 agosto 2025	5.355.820,29 €	€ 3.593.820,29	€ 3.004.895,71
LOMBARDIA	1	Meteo-Idro 10-13/22-27 settembre 2025	5.056.327,95 €	€ 1.531.327,95	€ 1.280.387,00
UMBRIA	1	Tromba d'aria 7 luglio 2025	215.391,99 €	€ 80.391,99	€ 67.218,04
	2	Meteo-idro 20-21 agosto 2025	1.730.075,78 €	€ 1.730.075,78	€ 1.446.565,73
	3	Meteo-idro 11 settembre 2025	1.287.926,30 €	€ 1.200.176,30	€ 1.003.501,66
VALLE D'AOSTA	1	Meteo-idro 16-17 aprile 2025	11.415.433,15 €	€ 0,00	€ 0,00
	2	Incendi boschivi 17 agosto 2025	283.238,98 €	€ 145.855,35	€ 121.953,82
	3	Meteo-idro 19 agosto 2025	266.522,35 €	€ 266.522,35	€ 222.846,94
VENETO	1	Meteo-idro 6-8 e 21 luglio 2025	9.578.289,35 €	€ 1.243.282,74	€ 1.039.544,18
	2	Meteo-idro 24-25 luglio 2025		€ 131.430,00	€ 109.892,37
	3	Meteo-idro 21 agosto 2025	35.665.686,65 €	€ 376.227,53	€ 314.574,57
	4	Meteo-idro 9 e 10 settembre 2025	15.868.371,00 €	€ 366.500,00	€ 306.441,11
TOTALE AMMISSIBILE			€ 91.766.687,72	€ 14.351.860,32	€ 12.000.000,00

26A02230

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di econazolo, «Pevaryl».

Estratto determina AAM/PPA n. 238/2026 del 23 aprile 2026

È autorizzata la variazione tipo IB Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale PEVARYL nella confezione di seguito indicata.

Confezione: «1% crema» tubo in Al da 70 g - A.I.C. n. 023603246 (base 10) 0QJB1G (base 32).

La descrizione della confezione A.I.C. n. 023603018, già autorizzata, è modificata

da:

«1% crema» tubo da 30 g

a:

«1% crema» tubo in Al da 30 g

Principio attivo: econazolo.

Codice pratica: N1B/2026/55.


Titolare A.I.C.: Karo Healthcare AB con sede legale e domicilio fiscale in Box 16184, Stoccolma, 103 24, Svezia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco).



Stampati

La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Per la confezione 023603018 il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02101**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec»***Estratto determina IP n. 244 del 15 aprile 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYRTEC 10 mg tabletki powlekane 30 tabletek dalla Polonia con numero di autorizzazione R/1846, intestato alla società Vedim SP. Z O.O. UL. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa e prodotto da Aesica Pharmaceuticals S.r.l. via Praglia n. 15 I-10044 Pianezza (TO) Italia, da Phoenix Pharma Polska SP Z O.O., UL. Rajdowa 9, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki (Polonia), da Extractumpharma co. LTD., 6413 Kunfehértó, IV. Körzet 6 Ungheria, da UCB Pharma B.V., Hoge Mosten 2 A1, 4822 NH, Breda, Norvegia, da UCB Pharma AS, Haakon VII's gate 6, NO-0161 Oslo, Norvegia, da UCB Nordic A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S, Danimarca e da UCB Pharma S.A. Chemin Du Foriest B-1420 Braine-L'Alleud Belgio;

con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano (MI).

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 039316043 (in base 10) 15HULC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di cetirizina dicloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, Opadry Y-1-7000 (idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio diossido (E 171), macrogol 400).

Officine di confezionamento secondario: Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

Codice A.I.C.: 039316043.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

Codice A.I.C.: 039316043.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02102**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin Chrono»***Estratto determina IP n. 245 del 15 aprile 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKINE CHRONO «500 mg prolonged-release tablets» 30 tablets dalla Lettonia con numero di autorizzazione 96-0324, intestato alla società Sanofi Winthrop Industrie 82 Avenue Rasapail 94250 Gentilly e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie 1 Rue De La Vierge Ambarès Et Lagrave 33565 Carbon Blanc Cedex Francia e da Sanofi-Aventis, S.A. CTRA. C-35 (La Batllòria-Hostalric) Km. 63.09 17404 Riells I Viabrea (Girona) Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: DEPAKIN CHRONO «500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse in flacone PP.

Codice A.I.C.: 048522041 (in base 10) 1G8STT (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: sodio valproato 333 mg e acido valproico 145 mg corrispondenti a 500 mg di sodio valproato;



eccipienti:

nucleo: etilcellulosa (20 mPa.s), ipromellosa 4000 (3000 mPa.s), silice colloidale anidra, silice colloidale idrata, saccarina sodica;

rivestimento: ipromellosa (6 mPa.s), poliacrilato dispersione 30% come estratto secco, macrogol 6000, talco, titanio diossido.

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare Depakin» del foglio illustrativo e sulle etichette come di seguito indicato:

Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità. Non rimuovere le compresse dal tubo fino al momento dell'utilizzo. «Depakin Chrono» potrebbe deteriorarsi se non conservato correttamente.

Aggiungere sull'etichetta del confezionamento primario il pittogramma relativo all'avvertenza sull'utilizzo del medicinale in gravidanza presente sul flacone del medicinale estero.

Al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di Depakin e contenuto della confezione» del foglio illustrativo, in luogo di «Depakin si presenta in forma di compresse a rilascio prolungato», riportare: Depakin si presenta in forma di compresse a rilascio prolungato, oblunghe, quasi bianche, con linea di frattura.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DEPAKIN CHRONO «500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse in flacone PP.

Codice A.I.C.: 048522041.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DEPAKIN CHRONO «500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse in flacone PP.

Codice A.I.C.: 048522041.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02103

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Progynova»

Estratto determina IP n. 246 del 15 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PROGYNOVA 2 mg, compresse Enrobes 84 compresse dal Belgio con numero di autorizzazione BE223264, intestato alla società Bayer Kotterveldstraat 7A 301 1831 Diegem (Machelen) Belgio e prodotto da Bayer Weimar, Döbereinerstrasse 20, 99427 Weimar, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9- 20123 Milano (MI).

Confezione:

PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C. n. 052943014 (in base 10) 1LHQ56(in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita;

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: 2,0 mg di estradiolo valerato

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone 25000, talco, magnesio stearato, saccarosio, povidone 700000, macrogol 6000, calcio carbonato, cera montanglicolica (Cera E).

Officine di confezionamento secondario

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland)

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Ca-leppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione A.I.C.

PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/AL

Codice A.I.C. n. 052943014

Classe di rimborsabilità: C.


Classificazione ai fini della fornitura

Confezione e A.I.C.: PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C. n. 052943014

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02104

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Acetamol».

Estratto determina AAM/PPA n. 240/2026 del 23 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ACETAMOL

confezioni:

- 023475054 «adulti 500 mg compresse» 20 compresse;
- 023475066 «adulti 1 g supposte» 10 supposte;
- 023475078 «500 mg supposte» 10 supposte;
- 023475080 «bambini 250 mg supposte» 10 supposte;
- 023475092 «prima infanzia 25 mg/ml sciroppo» 1 flacone 100 ml;
- 023475104 «prima infanzia 125 mg supposte» 10 supposte;
- 023475116 «1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse

divisibili;

- 023475128 «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse

divisibili

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e limitatamente alle sole confezioni 023475054/066/116/128 anche dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della linea guida europea è autorizzata la modifica della descrizione di alcune delle confezioni come di seguito riportata:

da:

- 023475054 «adulti 500 mg compresse» 20 compresse;
- 023475066 «adulti 1 g supposte» 10 supposte,

a:

- 023475054 «500 mg compresse» 20 compresse;
- 023475066 «1000 mg supposte» 10 supposte.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci n. 36 - 56121 Frazione Ospedaletto - Pisa - Italia - codice fiscale 05200381001.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2010/737.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02186

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Acetamol 1000 mg compresse».

Estratto determina AAM/PPA n. 241/2026 del 23 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ACETAMOL.

Confezione:

023475142 «1000 mg compresse» 16 compresse divisibili in blister PVC/PVDC-AL;

con scadenza il 6 ottobre 2022 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in - via Meucci n. 36 - 56121 Frazione Ospedaletto - Pisa - Italia - codice fiscale 05200381001.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2021/78.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.


In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02187



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Argentit»

Con la determina n. aRM - 62/2026 - 1214 del 27 aprile 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Weleda Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ARGENTIT:

confezione: 046303018;

descrizione: «6 DH polvere orale» 1 flacone in vetro da 20 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02210

BANCA D'ITALIA

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Iremit Consulting S.p.a., in Roma

Con decreto del 16 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Iremit Consulting S.p.a. con sede in Roma (RM), alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 80 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), richiamati dall'art. 113-ter, a sua volta richiamato dall'art. 114-undecies, del medesimo decreto legislativo.

26A02185

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 7 maggio 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«IMPOSTA GRANDI PATRIMONI».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'abitazione della signora Rosa Rinaldi sita in piazzale Prenestino n. 53, cap. 00176 – Roma.

26A02375

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Niccolò Vescovo, in Montaione, frazione Tonda, nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, in Montaione, frazione Sughera.

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 aprile 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Volterra ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Niccolò Vescovo, con sede in Montaione (FI), frazione Tonda, nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Montaione (FI), frazione Sughera.

La Parrocchia di S. Pietro Apostolo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Niccolò Vescovo che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A02105

Soppressione della Parrocchia di S. Salvatore, in Ponte Nizza, frazione Trebbiano

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 aprile 2026 viene soppressa la Parrocchia di S. Salvatore, con sede in Ponte Nizza (PV), frazione Trebbiano.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A02106

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


Approvazione della delibera n. 16 adottata dal comitato di indirizzo dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani in data 20 settembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0004224/OSI-L-145 del 15 aprile 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 16 adottata dal comitato di indirizzo dell'ONAOSI in data 20 settembre 2025, recante: «Istituzione contributo a favore dei figli dei contribuenti ONAOSI al termine del ciclo della scuola secondaria di I e II grado a.s. 2024/2025 (proposta del consiglio di amministrazione)».

26A02209

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 0 8 *

€ 1,00

